



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

Le crisi reversibili delle imprese di assicurazione

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Relatore

Ch. Prof. Giuliana Martina

Correlatore

Ch. Prof. Alberto Urbani

Laureando

Francesca Baliviera

Matricola 812071

Anno Accademico

2011 / 2012

INDICE

Introduzione	V
--------------	---

Capitolo Primo

LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1.1	L'attività assicurativa, gli aspetti generali	1
	1.1.2 Le condizioni di esercizio	4
1.2	Le condizioni dei requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione	6
	1.2.1 Il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008	8
1.3	Le riserve tecniche	15
	1.3.1 Le riserve tecniche dei rami vita	17
	1.3.2 Le riserve tecniche dei rami danni	20
1.4	Il margine di solvibilità e la quota di garanzia.	24

Capitolo Secondo

LE "MISURE DI SALVAGUARDIA"

2.1	La violazione delle norme, gli aspetti generali	30
2.2	La violazione delle norme sulle riserve tecniche o sull'attività a copertura	33
	2.2.1 Il divieto di compiere atti di disposizione	36
	2.2.2 Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	38
	2.2.3 Il divieto di assumere nuovi affari	39

2.2.4	La disposizione del vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	41
2.3	Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia	43
2.3.1	Il piano di risanamento e il piano di finanziamento a breve termine	46
2.4	La solvibilità prospettica	49
2.4.1	Il piano di risanamento finanziario	51
2.5	La revoca parziale dell'autorizzazione	55
2.6	Le misure di salvaguardia riferite alla vigilanza supplementare	56
2.6.1	La solvibilità corretta delle imprese di assicurazione	57
2.6.2	Le misure di salvaguardia riferite ad imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro	58
2.6.3	Le misure di salvaguardia adottate nei confronti di imprese di assicurazione con sede legale in Stati terzi	61
2.6.4	Le misure in caso di solvibilità corretta negativa	64
2.6.5	Le cause previste per la mancata presentazione del piano di intervento	67
2.6.6	Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell'impresa controllante	68

Capitolo Terzo

LE "MISURE DI RISANAMENTO"

3.1	Aspetti generali delle "misure di risanamento"	73
-----	--	----

3.2	Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo	75
3.2.1	Il commissario per il compimento di singoli atti	77
3.3	Il commissario per la gestione provvisoria	80
3.4	L'amministrazione straordinaria, i presupposti oggettivi	84
3.4.1	Le gravi irregolarità nell'amministrazione, le gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa	86
3.4.2	La previsione relativa a gravi perdite patrimoniali	87
3.4.3	La procedura dell'amministrazione straordinaria	88
3.4.4	Gli organi della procedura	91
3.4.5	I poteri dei commissari straordinari	95
3.4.6	Il comitato di sorveglianza	99
3.4.7	Gli adempimenti iniziali della procedura	101
3.4.8	Gli adempimenti finali dell'amministrazione straordinaria	104
3.4.9	Gli adempimenti in materia pubblicitaria	106
3.5	L'esclusione dal titolo III della legge fallimentare e l'inapplicabilità dell'articolo 2409 c.c. alle imprese di assicurazione	108
3.6	L'applicazione delle misure di risanamento alle sedi secondarie di Stato terzo nel territorio della Repubblica	110

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Conclusione	112
Appendice	115
Bibliografia	147

INTRODUZIONE

La comunicazione mediatica, dalla stampa alla televisione, è sempre stata portavoce degli avvenimenti di cronaca quotidiana, dei fatti economico – finanziari e delle decisioni politiche di tutto il mondo. Tuttavia, nella seconda metà del 2007 le notizie riportate dalla cronaca descrivevano una situazione economica mondiale instabile e vacillante a causa dei cosiddetti mutui *subprime*. Ecco la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando ad una crisi negli Stati Uniti che ha avuto successivamente, ripercussioni in tutto il mondo. L'aiuto a supporto della crisi è arrivato da diversi fattori: l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'inasprimento dell'inflazione globale, la minaccia di una crescente recessione ed infine la crisi creditizia che ha portato al conseguente crollo dei mercati borsistici.

L'effetto a catena ha preso piede con il passare dei mesi portando anche all'aumento dei debiti sovrani, ed il fallimento di alcuni Stati europei è stato evitato solamente grazie agli ingenti finanziamenti erogati dal Fondo Monetario Internazionale e dall'Unione Europea.

Le ripercussioni della reale situazione economica e finanziaria che hanno scosso l'intero pianeta mi hanno spinto a studiare e ad approfondire le misure, i provvedimenti e gli istituti volti a risanare ed a ripristinare l'equilibrio delle imprese che incorrono in una situazione di crisi. In particolare, il mio studio si è basato sulle “misure di salvaguardia” e di “risanamento” che ruotano attorno alle imprese di assicurazione.

Le “misure di salvaguardia” e di “risanamento” sono presenti, rispettivamente al Capo I e II del Titolo XVI del Codice delle assicurazioni. Le prime sono delle misure, ovvero dei provvedimenti adottati dall’Autorità di Vigilanza competente nell’ipotesi in cui vengano violate le cosiddette “condizioni di esercizio” dell’attività assicurativa e sono caratterizzate da finalità volte a mantenere inalterata la solvibilità dell’impresa stessa. Tali finalità di salvaguardia del patrimonio, degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono perseguite dal legislatore attraverso l’adozione di idonei provvedimenti, quali: il divieto di compiere atti di disposizione, il vincolo sui singoli attivi iscritti a registro a copertura delle riserve tecniche ed il divieto di assumere nuovi affari.

Le misure di “risanamento” vengono richiamate dal legislatore per “risanare” una situazione di solvibilità già parzialmente compromessa, attraverso l’adozione di diversi istituti, quali la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti, di un commissario per la gestione provvisoria e l’amministrazione straordinaria.

Tuttavia, come verrà successivamente approfondito, l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 221 e successivi del Codice non avviene solamente nel caso di crisi patrimoniali ed economiche gravi, ma anche se sussistono violazioni di norme legate al rispetto delle condizioni di esercizio dell’attività assicurativa. Successivamente verranno esaminate singolarmente tutte le misure e i provvedimenti che permettono all’ISVAP di mantenere operativa l’impresa di assicurazione, cercando di evitarne la sua esclusione dal mercato.

Nel mio lavoro, che verte sulle “crisi reversibili” delle imprese di assicurazione, non si è dunque analizzato l’istituto della “liquidazione coatta amministrativa”, che

si concretizza attraverso situazioni di crisi d'impresa dal carattere "irreversibile", le quali possono solamente confluire nella decisione di estromettere l'impresa stessa dal mercato.

Un'ultima considerazione da svolgere è relativa all'uso dei poteri di competenza dell'Autorità di Vigilanza. Verrà infatti esaminata, la discrezionalità riservata all'ISVAP nella decisione delle sue scelte in relazione allo svolgimento dei propri compiti e in merito ad ogni singolo provvedimento adottato.

A questo proposito, si ricorda la legge sulla *spending review*, n. 135 del 7 agosto 2012 che prevede, all'articolo 13, la sostituzione dell'ISVAP con l'istituto dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Tuttavia, per comodità e per non creare confusione, in questo testo verrà considerata, come Autorità di Vigilanza competente, l'ISVAP.

Capitolo primo

LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

1.1 L'attività assicurativa, gli aspetti generali.- 1.1.2 Le condizioni di esercizio.- 1.2 Le condizioni dei requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione.- 1.2.1 Il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.- 1.3 Le riserve tecniche.- 1.3.1 Le riserve tecniche dei rami vita.- 1.3.2 Le riserve tecniche dei rami danni.- 1.4 Il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

1.1 L'attività assicurativa, gli aspetti generali

L'attività assicurativa è riservata in via esclusiva alle imprese di assicurazione. Una definizione di contratto assicurazione può essere individuata all'interno del Codice Civile all'art. 1882, il quale recita che: "l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana". All'interno dell'articolo si può leggere la definizione sia del contratto di assicurazione contro i danni: ("l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti

convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro”), sia del contratto di assicurazione sulla vita: (“a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”). Con l’entrata in vigore del D. Lgs. del 7 settembre 2005, intitolato Codice delle Assicurazioni Private, è stato dedicato un intero “testo” normativo alla disciplina relativa all’attività assicurativa. All’articolo 2, è prevista la classificazione delle imprese di assicurazione operanti nel ramo vita e nel ramo danni. Tuttavia, a prescindere dal ramo in cui un’impresa opera, per accedere all’esercizio dell’attività assicurativa, è necessario essere preventivamente autorizzati dall’Autorità di Vigilanza competente. Risulta necessario, in questa sede, fare un breve riferimento all’ISVAP quale Autorità di Vigilanza per le imprese di assicurazione.

L’esercizio dell’attività assicurativa, come previsto all’art. 11 del Cod. ass., è riservata in via esclusiva alle imprese di assicurazione che, per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, devono rispettare determinate procedure e possedere particolari requisiti, identificati come i requisiti per “l’accesso all’attività assicurativa”, quali:

- l’utilizzo della forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione,
- la direzione generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica,
- il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall’ISVAP,

- venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica,

- i titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68 siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77,

- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza,

- non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza,

- siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri.

Tuttavia, per operare nel mercato assicurativo, non è sufficiente essere in possesso dei requisiti per l'autorizzazione di cui all'art. 14 sopra indicati, ma è altresì necessario, che le imprese autorizzate osservino, nello svolgimento della loro attività, particolari condizioni riguardanti: i requisiti organizzativi previsti attraverso il sistema dei controlli, le riserve tecniche ed il margine di solvibilità. Queste condizioni sono disciplinate all'interno del Codice al Titolo III Capo I e sono inserite nella parte di disciplina intitolata "esercizio dell'attività assicurativa".

Un tema di particolare rilievo fa capo al fenomeno relativo all'inversione del ciclo produttivo che caratterizza le imprese di assicurazione, le quali, contrariamente alle imprese commerciali, prima ottengono un ricavo, pervenuto dall'incasso del premio assicurativo e solo successivamente sostengono un costo. Inoltre, il pagamento o l'indennizzo si avrà solamente nel caso in cui si verifichi l'evento

descritto nel contratto. L'impresa di assicurazione attinge ai mezzi necessari per onorare gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti degli assicurati dalla massa dei premi già incassati, ed affinché ciò accada è necessario accantonare parte di questi ultimi che saranno successivamente destinati a sostenere gli impegni e i costi futuri. Il premio incassato dall'impresa di assicurazione può essere diviso in due parti: la quota di premio accantonata è definita "premio netto", mentre la restante quota, destinata ad affrontare oneri vari, si identifica come "caricamento".¹

1.1.2 Le condizioni di esercizio

La tematica relativa alle condizioni di esercizio relativamente all'impresa assicurativa è molto ampia e articolata ed è disciplinata sia dal legislatore, attraverso il Codice delle Assicurazioni Private, sia dall'Autorità di Vigilanza competente tramite l'emanazione di regolamenti. Le condizioni di esercizio sono indicate agli articoli 30 e successivi del Codice e possono essere riassunte considerando e raggruppando tre distinte categorie:

- le condizioni riferite ai requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione indicate all'art. 30,
- le condizioni riferite alle riserve tecniche distintamente dei rami vita e dei rami danni, previste agli articoli 36 e 37,

¹ M. RICCI, *Commento sub art. 36*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 311.

- le condizioni riferite al margine di solvibilità e alla quota di garanzia disciplinate agli art. 44 e 46.

I requisiti organizzativi di cui all'art. 30 si basano sul sistema dei controlli interni ed esterni dell'impresa di assicurazione. Per controlli interni si intendono quelli affidati al collegio sindacale, mentre, per i controlli esterni l'impresa si affida a soggetti estranei, quali l'ISVAP e il revisore contabile. È importante sottolineare come il legislatore e l'Autorità di Vigilanza competente pongono una particolare attenzione al continuo monitoraggio dei rischi a cui l'impresa di assicurazione è costantemente esposta, al fine di tutelare gli interessi degli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative.

Le condizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità costituiscono il nucleo principale di tutta la disciplina sul procedimento tecnico-assicurativo.² Le riserve tecniche sono poste situate nel passivo del bilancio d'esercizio e sono alimentate esclusivamente dai premi che vengono versati dall'assicurato, quindi incassati dall'impresa. È importante specificare che le riserve tecniche si differenziano da quelle patrimoniali perché non sono alimentate da utili derivanti dal bilancio d'esercizio ma sono poste di bilancio situate nel passivo, fra i debiti, e hanno, inoltre, degli attivi riservati esclusivamente alla loro copertura.³ Il margine di solvibilità, invece, è la parte di patrimonio di cui l'impresa di assicurazione si deve costantemente dotare, assieme alle riserve tecniche, per

² M. RICCI, *Commento sub art. 36, cit.*, Padova 2007, pag. 311.

³ C. RUSSO, *Commento sub art. 30*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al diritto delle assicurazioni: codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010, pag. 321.

riuscire ad adempiere con regolarità, e in modo puntuale, agli obblighi assunti nei confronti di soggetti terzi. È possibile individuare, attraverso il margine di solvibilità, una misura adeguata dell'effettiva disponibilità dei fondi presenti per lo svolgimento dell'attività assicurativa. I requisiti organizzativi e le riserve tecniche, unitamente al margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione, rappresentano le condizioni di esercizio da rispettare costantemente affinché l'impresa venga ritenuta idonea allo svolgimento dell'attività assicurativa.

1.2 Le condizioni dei requisiti organizzativi dell'impresa di assicurazione

Tra le condizioni di esercizio vi è un profilo che riguarda l'organizzazione dell'impresa di assicurazione, la quale comprende tutto il sistema dei controlli interni ed esterni della gestione. È molto importante introdurre una distinzione fra le due tipologie di controllo. I controlli esterni, compiuti nei confronti delle imprese di assicurazione, sono effettuati dall'Autorità di Vigilanza competente e dalla società di revisione. I controlli interni, esercitati dall'impresa di assicurazione stessa, sono previsti e disciplinati nel Cod. ass. al Titolo III Capo I. Con particolare riferimento all'articolo 30, si sottolinea l'importanza di un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno, in quanto i rischi che un'impresa di assicurazione assume nello svolgimento della propria attività sono di particolare rilievo per la possibilità che presentano di poter danneggiare la struttura aziendale se non sono correttamente e costantemente controllati. Inoltre, vi è una

particolare differenza tra le imprese commerciali e le imprese di assicurazione, in quanto le ultime non possono decidere liberamente la loro struttura organizzativa interna, ma sono soggette a norme e vincoli inderogabili sia di natura contabile che documentale, a fronte anche degli interessi pubblici che rivestono. La finalità della disciplina in esame è di garantire sia la solvibilità dell'impresa di assicurazione a tutela degli assicurati, sia la trasparenza della gestione al fine di facilitare i controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza competente. Il collegamento tra l'organizzazione interna dell'impresa e la vigilanza effettuata dall'Autorità competente giustificano l'obbligo di dover mantenere una "idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno".⁴

La disciplina contenuta nell'art. 30 del Codice si è rafforzata rispetto al passato, infatti, le finalità perseguite attualmente dal sistema di controllo interno devono consentire un monitoraggio dei rischi nell'organizzazione aziendale atto a garantire anche una corretta quantificazione degli stessi. Il sistema dei controlli interni non dovrà più verificare solamente l'applicazione delle direttive impartite dal vertice aziendale, ma anche introdurre requisiti qualitativi di gestione che ogni impresa dovrà adattare in riferimento alla propria struttura dimensionale ed operativa nonché al proprio profilo di rischio.⁵

⁴ M. RICCI, *Commento sub art. 30*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 261.

⁵ C. RUSSO, *Commento sub art.30, cit.*, Padova, 2010, pag. 321.

1.2.1 Il regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008

Come anticipato, anche l'Autorità di Vigilanza disciplina le condizioni di esercizio che fanno capo alle imprese di assicurazione. A conferma di quanto appena descritto è stato emanato dall'ISVAP un regolamento, il n. 20 del 26 marzo 2008, avente ad oggetto disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione. Il regolamento in esame è stato attuato sulla base della precedente circolare ISVAP del 30 dicembre 2005, n. 577/D avente ad oggetto sempre i controlli interni. Una disciplina così vasta ed articolata che, legislatore ed Autorità di Vigilanza rivolgono ai controlli interni e al monitoraggio dei rischi viene giustificata dalla particolare categoria di cui le imprese di assicurazione fanno parte. Come ad oggi disposto dall'art. 13, n. 3 d.lgs. n. 39/2010, le imprese di assicurazione sono classificate come enti di interesse pubblico in quanto portatori di interessi di carattere generale per i quali il controllo interno è uno dei momenti centrali dell'organizzazione e dell'attività.

Il regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 si presenta in modo molto articolato ma è importante soffermarsi su alcuni aspetti in particolare, quali: l'organo amministrativo, il comitato di controllo interno, l'alta dirigenza, il collegio sindacale, la funzione di *Internal Audit*, il *Risk management* ed infine la funzione di *Compliance*. All'articolo 4 viene data la definizione, anche se in modo indiretto, del significato del sistema dei controlli interni attraverso la dichiarazione degli obiettivi che l'impresa di assicurazione deve perseguire, ossia:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali,
- l'adeguato controllo dei rischi,
- l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali,
- la salvaguardia del patrimonio,
- la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure.⁶

È possibile inoltre affermare che, per sistema di controlli interni, “si intende un vasto insieme di regole, di procedure e di programmi che guidano il comportamento delle persone nello svolgimento delle operazioni economiche poste in essere all'interno delle imprese”.⁷ Tali elementi non operano, quindi, in modo indipendente ma sono integrati e collegati l'un l'altro anche se presentano caratteristiche e funzioni ben distinte.

L'art. 5, invece, individua nell'organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema dei controlli nel quale deve assicurare completezza, funzionalità ed efficacia con riferimento alle attività esternalizzate. Al secondo comma vengono elencati i “compiti di indirizzo strategico ed organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile”. È possibile, tuttavia, notare delle incongruenze fra i due articoli presi in considerazione. Infatti, all'articolo 5 secondo comma, l'Autorità di Vigilanza sembra voler mantenere la responsabilità dei controlli in capo all'organo collegiale nel suo complesso senza la facoltà di delegare compiti o attività ad uno o più dei suoi componenti. Inoltre, i compiti di cui è investito l'organo amministrativo,

⁶ F. D'ANGELO, *Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos custodes?*, In M.SIRI P.MARANO, (a cura di), *La regolazione assicurativa*, pag. 348.

⁷ M. RICCI, *Commento sub art. 30, cit.*, Padova 2007, pag. 269.

secondo quanto previsto all'art. 5, hanno una portata più ampia rispetto a quelli previsti dall'art. 2381 c.c. Questa incongruenza risulta evidente “dal momento che l'art. 2381 distingue la predisposizione dell'assetto organizzativo dalla valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo sulla base delle informazioni ricevute”⁸. I compiti, previsti all'articolo 5 secondo comma sono di portata più ampia rispetto alla semplice “valutazione”, come si può notare dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *f)* dello stesso articolo.⁹

Secondo quanto previsto dal regolamento, vi è inoltre la possibilità per l'impresa di assicurazione di formare un comitato per il controllo interno al quale affidare funzioni propositive e consuntive come previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. Si tratta di un “organo” di eventuale costituzione, che risulta, però, di fatto necessario, allo scopo di consentire uno svolgimento più efficace delle funzioni di controllo affidate al consiglio di amministrazione. Ancora, l'ISVAP conferisce al comitato per il controllo interno poteri di assistenza all'organo amministrativo, quali:

- la determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno,
- la verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento,

l'identificazione e la gestione dei principali rischi aziendali.

La previsione secondo la quale il comitato è composto da amministratori non esecutivi determina un'incongruenza, in quanto i compiti descritti prevedono che i loro esecutori siano investiti di poteri volti a valorizzare il loro lavoro e questo non

⁸ F. D'ANGELO, *op. cit.*, pag. 350.

⁹ F. D'ANGELO, *op. loc. cit.*

accade in riferimento agli amministratori non esecutivi che spesso hanno un ruolo marginale all'interno del consiglio di amministrazione.¹⁰

Proseguendo con l'analisi del regolamento, all'articolo 2 sono indicate tutte le definizioni necessarie ai fini di una maggiore comprensione e chiarezza e tra queste è presente anche la definizione di alta direzione, ossia: "l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale". L'alta dirigenza, di per sé, è rappresentata da una pluralità di soggetti e di organi che sono responsabili dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi come precisato all'art. 7, primo comma, del medesimo regolamento.

Anche l'organo di controllo trova una definizione all'interno del regolamento, ossia: "il collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione". Il regolamento ISVAP approfondisce il tema, stabilendo che ad esso è affidata la verifica dell'adeguatezza del sistema informativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa ed il suo concreto funzionamento. Il primo comma dell'articolo 8 sembra essere scritto in considerazione di quanto previsto all'articolo 2403 del c.c.; tuttavia vi sono delle discordanze. Infatti, l'organo di controllo, di cui all'art. 8 terzo comma, è investito di funzioni sicuramente maggiori rispetto a quelle indicate dall'art. 2403 c.c. L'incongruenza è giustificata dalla differenza sostanziale che abbiamo già anticipato tra le imprese commerciali e le imprese di assicurazione. Per le imprese commerciali il legislatore ha previsto, all'interno del Codice Civile, una disciplina meno dettagliata, senza l'imposizione di "un'adeguatezza dell'assetto

¹⁰ F. D'ANGELO, *op. cit.*, pag. 354.

amministrativo e contabile e l' idoneità delle procedure di controllo interno", anche alla luce della mancanza della vigilanza da parte di un' Autorità competente.¹¹

Sempre in tema di controlli interni è prevista dal regolamento la funzione di *Internal Audit*, ossia la revisione interna definita all' art. 15 la quale stabilisce che "le imprese costituiscono tale revisione incaricata di monitorare e valutare l' efficacia e l' efficienza del sistema del controllo interno e la necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali". Al secondo comma vengono fissate le caratteristiche e i requisiti necessari allo svolgimento dell' *internal audit*. Tale funzione deve, tuttavia, presentare particolari caratteristiche:

- deve garantire indipendenza ed autonomia,
- il responsabile è nominato dall' organo amministrativo,
- gli incaricati devono avere libero accesso alla struttura aziendale e alle relativa documentazione,
- la funzione deve essere collegata con tutti i centri titolari di funzioni di controllo,
- la struttura dedicata alla funzione di revisione interna deve essere adeguata in termini di risorse e di tecnologie alla dimensione dell' impresa stessa.

Altra funzione è la gestione dei rischi, inserita nel sistema dei controlli interni ed affidata alla funzione cosiddetta di *risk management*. All' articolo 18, secondo comma, sono elencati tutti i rischi che un' impresa di assicurazione deve assumersi nello svolgimento della propria attività; rischi che possono danneggiare la struttura

¹¹ M. RICCI, *Commento sub art. 30*, Padova 2007, pag. 262.

aziendale se non sono correttamente e costantemente monitorati. Rispetto alla normativa previgente, è stata introdotta, al secondo comma, una nuova indicazione, ossia: il rischio di non conformità alle norme definito come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali”. La funzione di *risk management* deve essere adattata alla dimensione, alla natura e alle caratteristiche dell'impresa, la quale ha libera autonomia nella sua organizzazione, nel rispetto però, del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Inoltre tale funzione deve rispondere, nello svolgimento dei propri compiti, all'organo amministrativo.

Un'ulteriore novità introdotta dal regolamento è la *compliance*. La sua funzione, disciplinata dall'articolo 23, è quella di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati all'articolo 22. Tali obiettivi sono riferiti al rispetto del rischio di non conformità alle norme. Ciò significa che la non conformità alle norme risulta già di per sé un fattore di rischio, anche se non comporta immediatamente un danno tangibile o una perdita diretta. L'articolo 22, secondo comma, stabilisce che “nell'identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e

contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.” Il principio che si trova alla base della tutela del consumatore diventa, quindi, il perno attorno al quale viene poi chiamata ad operare la funzione di *compliance*. Quest’ultima opera proprio per prevenire comportamenti non idonei o scorretti nei confronti degli assicurati, tutelando in questo modo anche l’immagine e la reputazione dell’impresa di assicurazione stessa.¹² Per assolvere in modo completo alla funzione di cui all’articolo 23 l’impresa di assicurazione si deve organizzare con una funzione di *compliance* adeguata e proporzionata alle dimensioni e alla complessità dell’operatività aziendale cui si riferisce. Tale funzione deve essere formalizzata con delibera dell’organo amministrativo, che ne definisce i compiti e le modalità operative.

Al sesto comma è precisata, inoltre, l’esigenza di garantire la separatezza della funzione di *compliance* rispetto alle altre funzioni operative e di controllo, ferma restando, però, la piena collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo. La nomina del responsabile a capo della funzione di *compliance* è di competenza dell’organo amministrativo, il quale può anche disporre la sua revoca, come previsto all’articolo 24 del regolamento. Il responsabile può essere un amministratore purché privo di deleghe indipendente da soggetti responsabili delle aree operative.

Infine, nel regolamento in esame, è prevista la possibilità di esternalizzare alcune funzioni, come previsto all’art. 29 e seguenti. Il regolamento prevede che le

¹² F. D’ANGELO, *op. cit.*, pag. 367.

imprese di assicurazione “possano concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività svuotate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell’attività dell’impresa cedente”. Non è prevista, tuttavia, la possibilità di esternalizzare la funzione di assunzione dei rischi. Quest’attività è considerata centrale e rilevante all’interno dell’impresa di assicurazione, quindi una sua esternalizzazione comporterebbe lo svuotamento dell’attività stessa. Tutte queste attività devono essere controllate e monitorate come se fossero svolte all’interno dell’impresa di assicurazione. Al fine di garantirne il controllo, le imprese devono adottare dei presidi organizzativi e contrattuali come previsto all’articolo 33. Vengono, inoltre, nominati all’interno dell’impresa dei soggetti preposti al controllo delle attività esternalizzate, e il numero dei soggetti deve essere idoneo rispetto alle dimensioni e all’operatività aziendale. Nel caso in cui vengano esternalizzate le attività di *compliance* e *risk management* gli addetti al controllo devono possedere anche requisiti di autorevolezza e indipendenza. In quest’ultimo caso, l’articolo 36 prevede che l’impresa di assicurazione dia preventiva comunicazione all’ISVAP sulla decisione di esternalizzare le attività di cui agli articoli 21 e 23 presentando e allegando una bozza del contratto.

1.3.1 Le riserve tecniche

Tra le condizioni di esercizio di cui le imprese di assicurazione devono costantemente dotarsi per poter svolgere l’attività assicurativa troviamo le riserve tecniche, che corrispondono a particolari fondi alimentati esclusivamente dai premi

versati dagli assicurati. Sono strumenti attraverso i quali le imprese di assicurazione si pongono nelle condizioni di adempiere alle obbligazioni assunte nel momento in cui si verificheranno gli eventi indicati nel contratto, sono inserite nel bilancio d'esercizio come poste reali situate tra i debiti e sono controbilanciate, nell'attivo, da particolari fondi volti alla copertura delle riserve secondo un particolare vincolo di destinazione. Infatti l'impresa di assicurazione non è libera di disporre di questi attivi a proprio vantaggio o piacimento ma è obbligata ad utilizzarli solo ai fini di copertura delle riserve tecniche.¹³ In questo modo si crea una separazione patrimoniale, come previsto anche dall'art. 42 del Cod. ass., la quale va a tutelare gli assicurati in quanto impedisce agli eventuali creditori dell'impresa di assicurazione di aggredire il patrimonio destinato al soddisfacimento di soggetti sottoscrittori di polizze assicurative.

Il legislatore introduce una distinzione tra le riserve che devono essere costituite per esercitare l'attività assicurativa nel ramo vita e quelle da costituire per esercitare l'attività nel ramo danni. All'articolo 36 sono presenti le indicazioni relative alla costituzione delle riserve necessarie per operare nel ramo vita, mentre all'articolo 37 sono specificate quelle relative al ramo danni. Il Codice, pur mantenendo separate le due fattispecie, le accomuna in un punto, ossia all'articolo 36 secondo comma, ove viene specificato che la valutazione sulla sufficienza e sull'adeguatezza delle riserve tecniche è riservata ad un attuario incaricato dall'Autorità di Vigilanza, il quale ha anche una funzione di controllo sull'impresa di assicurazione. La figura dell'attuario incaricato non è una novità del Codice, in quanto, la sua disciplina era già prevista

¹³ M. RICCI, *Commento sub art. 30*, Padova 2007, pag. 312.

all'interno dei d. lgs. nn. 174 e 176 del 1995. Nell'esercizio della sua funzione, l'attuario incaricato ha il compito, o meglio l'obbligo, di informare l'organo amministrativo e di controllo se sussistono delle condizioni che ostacolano la possibilità di formulare un giudizio sulla sufficienza e adeguatezza delle riserve tecniche.

1.3.1 Le riserve tecniche dei rami vita

Al primo comma dell'art. 36 è disciplinato l'obbligo, in capo all'impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel ramo vita, di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, sufficienti a garantire l'esposizione verso le obbligazioni assunte. L'obbligo è previsto per la costituzione delle riserve in capo alla sede legale dell'impresa e non in relazione all'attività svolta dalle sedi secondarie. Un particolare riferimento è necessario per definire i contratti del portafoglio italiano, disciplinati all'art. 1 lettera pp) del Codice i quali sono definiti come “i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi”.

Come anticipato, le riserve tecniche vengono costituite in base al settore di operatività dell'impresa di assicurazione. L'importanza di questa condizione di esercizio è dovuta soprattutto alle conseguenze che derivano dalla violazione delle norme previste per esse. Infatti, come analizzeremo successivamente, il mancato rispetto delle norme relative alle riserve tecniche comporta l'adozione di

provvedimenti da parte dell'ISVAP volti a ripristinare l'equilibrio dell'impresa e a risanare eventuali situazioni di crisi.

All'articolo 36 sono elencate le riserve tecniche riferite ai rami vita e la loro costituzione è obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività assicurativa. A disciplinare la costituzione delle riserve tecniche non è solo il Codice delle Assicurazioni: il legislatore ha delegato, infatti, l'Autorità competente in materia ad una più puntuale documentazione. Il regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 emanato dall'ISVAP concerne i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. All'articolo 25 del regolamento vengono identificate le riserve necessarie affinché un'impresa possa esercitare la propria attività nel ramo vita.

La riserva matematica, fra tutte quelle previste dal Codice e dal regolamento ISVAP, rappresenta la riserva più importante. Nonostante ciò, è prevista, anche la costituzione della riserva per premi puri, della riserva per spese future, della riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni e della riserva per somme da pagare.

La riserva per premi puri viene calcolata secondo prestabilite tavole di mortalità e invalidità, le stesse sulle quali l'attuario incaricato fonda la determinazione delle tariffe dei premi. La scelta delle tavole deve essere effettuata con particolare prudenza in relazione al tipo di contratto stipulato e allo Stato in cui il contraente risiede stabilmente. Sono costituite dalla "differenza tra il valore attuale degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione e il valore attuale dei premi che

verranno versati in futuro dal contraente”¹⁴. Il metodo appena esposto per il calcolo prende il nome di “metodo attuariale prospettivo”. Attraverso questa modalità vengono attualizzati sia i premi che verranno versati in futuro dai contraenti sia gli impegni che verranno assunti dall’impresa di assicurazione. All’articolo 26 è prevista anche la metodologia di “calcolo retrospettiva”, che può essere utilizzata se “da luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall’adozione di un metodo prospettivo”.

Oltre alla riserva per premi puri troviamo la riserva per somma da pagare che fa riferimento ai capitali e alle rendite già maturati. Viene costituita per fronteggiare lo scostamento temporale tra il momento in cui si verifica l’evento previsto dal contratto e il momento in cui verrà effettivamente liquidato l’indennizzo stesso.

In riferimento a particolari contratti assicurativi di ramo terzo, rappresentati da *Unit Linked* e *Index Linked*, la prestazione dell’assicurato dipende dall’andamento di fondi o di indici ai quali la prestazione assicurativa è legata. L’investimento risulta particolarmente aleatorio ed è proprio questa la motivazione che induce l’impresa di assicurazione ad impegnarsi a garantire, al sottoscrittore della polizza, una prestazione minima, come previsto anche dall’art. 41 primo e secondo comma del Codice.¹⁵ Tale prestazione deve essere erogata nel momento in cui l’andamento del fondo o dell’indice scende al di sotto del minimo previsto e garantito contrattualmente. Quindi, in relazione a questa particolare forma di investimento,

¹⁴ M. RICCI, *Commento sub art. 30, cit.*, Padova 2007, pag. 317.

¹⁵ C. RUSSO, *Commento sub art. 36*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al diritto delle assicurazioni: codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova 2010, pag. 323.

l'impresa di assicurazione è obbligata per legge alla costituzione di una riserva che possa garantire la prestazione minima prevista dal contratto.

Al quarto comma dell'art. 36 è prevista la costituzione di una riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni ed è formata dagli "importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche".

Infine è necessario porre in essere una riserva per spese future, atta a far fronte a tutte le spese amministrative che l'impresa di assicurazione dovrà sostenere. Si tratta di impegni che non vengono assunti nei confronti dei contraenti, ma nei confronti di soggetti terzi e ne sono un esempio le spese che derivano dalla stipula di contratti di assicurazione.

1.3.2 Le riserve tecniche dei rami danni

Le riserve tecniche, che devono essere costituite per lo svolgimento di attività assicurativa nei rami danni sono definite all'art. 37 del Cod. ass. Tuttavia, il Codice non contiene una disciplina puntuale riguardante tutte le riserve tecniche da costituire, ma rinvia, ad una più approfondita argomentazione l'Autorità di Vigilanza competente, la quale, con regolamento n. 16 del 4 Marzo 2008, tratta le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'impresa di assicurazione che vuole operare in questo ramo deve, per

legge, costituire determinate riserve, quali: la riserva di premi, la riserva sinistri, la riserva sinistri avvenuti ma non ancora denunciati, la riserva di perequazione, la riserva di senescenza e la riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni, come previsto dall'art. 37 terzo comma del Codice.

La disciplina relativa alla riserva premi viene approfondita all'articolo 5 del regolamento sopra indicato. Tale riserva "comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione". Essa è costituita al suo interno da due sotto categorie, una per frazione di premi e una per rischi in corso. La prima deve essere costituita nel momento in cui vengono versati dei premi che sono stati contabilizzati nel corso di un esercizio ma sono relativi all'adempimento di prestazioni relative ad esercizi successivi. La seconda riserva, invece, "è costituita dall'importo da accantonare a copertura dei rischi incombenti sull'impresa dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui l'importo superi quello della riserva per frazione di premi ed i premi che saranno esigibili in virtù di tali contratti".¹⁶ Ha la funzione, quindi, di compensare gli eventuali scostamenti negativi tra quanto è stato accantonato nella riserva per frazione di premi e quanto invece si sarebbe dovuto accantonare per coprire i rischi che effettivamente l'impresa di assicurazione potrebbe supportare.

La riserva sinistri è definita all'art. 24 del regolamento 16/2008 come la riserva costituita dai premi necessari per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti

¹⁶ N. DE LUCA, *Commento sub art. 37*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 325.

all'interno dell'esercizio, o in esercizi precedenti, che non sono ancora stati indennizzati nonché dalle spese di liquidazione.¹⁷

Il Cod. ass. prevede, per l'impresa di assicurazione che opera nel ramo danni la costituzione di un ulteriore riserva, quella per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio. Anche in relazione a questa fattispecie l'ISVAP, con regolamento, specifica la composizione e la metodologia di calcolo ad essa relativa. È una riserva costituita in via prudenziale e valutata in base alla natura dei rischi a cui si riferisce. A differenza della riserva sinistri, la quale presuppone che il sinistro sia stato dichiarato all'impresa di assicurazione, questa particolare riserva viene costituita qualora l'evento insito nel contratto sia avvenuto ma non sia ancora stato denunciato. Si pensi alla situazione in cui il sinistro sia avvenuto e dichiarato tra la chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio. Per determinare la composizione ci si basa su un calcolo effettuato in relazione alle esperienze acquisite precedentemente ma, anche, tenendo in considerazione il costo medio dei sinistri denunciati tardivamente.

Vi è infine l'esigenza di costituire delle riserve in relazione a particolari rami esercitati. È il caso del ramo crediti, che pone l'obbligo di costituire una riserva di perequazione, la quale ha il compito di coprire dal rischio di inadempimento del debitore. L'impresa di assicurazione copre il rischio che il debitore sia insolvente nei confronti del soggetto creditore che ha stipulato il contratto. I premi che devono essere versati sono calcolati tenendo conto del rischio d'insolvenza relativo agli esercizi passati ma anche a particolari periodi che l'economia trascorre, quale può

¹⁷ N. DE LUCA, *op. cit.*, Padova 2007, pag. 326.

essere un periodo di crisi che non permette al soggetto terzo di adempiere alle proprie obbligazioni in modo preciso e puntuale.

L'articolo 45 del regolamento definisce la riserva di senescenza come “un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2”. Questo tipo di riserva viene costituita in relazione ai contratti di natura poliennale o di durata annuale con l'obbligo di rinnovo alla scadenza. I criteri di calcolo sono basati in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età dell'assicurato ma anche sulla base di particolari tecniche adottate. Ogni riserva di senescenza viene valutata separatamente per ciascun contratto.

In conclusione è doveroso ricordare anche la presenza della riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni definita all'art. 48 del medesimo regolamento. Essa “comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati”. Si riferisce a polizze che prevedono particolari prestazioni da effettuarsi da parte di imprese di assicurazione che sono legate all'andamento di una gestione separata. Quindi l'assicurato, oltre alla prestazione stabilita precedentemente nel contratto, ha il diritto di ricevere parte degli utili determinati dal rendimento di detta gestione separata.

1.4 Il margine di solvibilità e la quota di garanzia

Accanto ai requisiti organizzativi e alle riserve tecniche troviamo il margine di solvibilità. Tale misura è stata introdotta nell'ordinamento dall'articolo 16 della Direttiva del 24 luglio 1973 n. 239. Analogamente alle riserve tecniche, il margine di solvibilità è una garanzia di cui le imprese di assicurazione si devono costantemente dotare per poter svolgere l'attività assicurativa, ma anche per far fronte in modo adeguato alle obbligazioni assunte nei confronti di soggetti terzi. È possibile individuare, attraverso il margine di solvibilità, una misura adeguata sull'effettiva presenza della disponibilità dei fondi per l'esercizio dell'attività. Le pluralità di voci che compongono il margine di solvibilità indica la quantità di fondi necessari in base alla quantità di rischi assunti. Vi è, quindi, una relazione tra la dimensione dell'impresa e il totale dei fondi presenti ed è necessario che questi ultimi siano adeguati agli impegni assunti dall'impresa di assicurazione.¹⁸

L'articolo 44 del Codice disciplina il tema del margine di solvibilità disponibile ossia "quella parte di patrimonio libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali".¹⁹ La garanzia alla base della solvibilità dell'impresa si risolve nell'obbligo di mantenere costantemente le attività in eccedenza rispetto alle passività dell'impresa. Ciò significa che con l'aumentare del numero dei contratti stipulati deve anche aumentare, in modo proporzionalmente adeguato, il livello del margine di solvibilità. Oltre al Codice delle Assicurazioni, anche l'ISVAP con

¹⁸ C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 44*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 381.

¹⁹ C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 44, cit.*, Padova 2007, pag. 375.

regolamento, disciplina l'ambito regolamentare e applicativo della condizione di esercizio relativa alla solvibilità dell'impresa. Al primo comma dell'art. 44 il legislatore fissa delle regole di natura generale e demanda ad una documentazione più puntuale ed approfondita l'Autorità di Vigilanza competente, che si esprime attraverso il regolamento n. 19 del 14 marzo 2008.

Sempre al primo comma, il legislatore specifica che la sua composizione deve essere costantemente sufficiente ed adeguata sia in riferimento all'attività svolta nel territorio della Repubblica sia all'estero ed il suo ammontare varia a seconda dei rami che vengono esercitati.

È doveroso un riferimento alla differenza tra le fonti di approvvigionamento destinate alle riserve tecniche e quelle destinate al margine di solvibilità. Le riserve tecniche sono alimentate dai premi versati dai sottoscrittori dei contratti, mentre il margine di solvibilità è formato da capitale, da utili e da riserve. Più precisamente, come previsto all'articolo 44 del Codice, esso è composto dal patrimonio netto dell'impresa al netto di elementi immateriali e comprende:

- “il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
- le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;
- gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo”.

Analizzandone la struttura e la composizione si può notare che solamente il capitale versato andrà a comporre il margine di solvibilità mentre, le riserve possono contribuire alla composizione solo se non sono destinate o vincolate alla copertura di specifici impegni. Anche gli utili e le perdite d'esercizio ed eventuali utili e perdite portati a nuovo, in seguito alla sottrazione dei dividendi destinati ai soci in base alla delibera assembleare, compongono il margine di solvibilità. È importante ricordare che, ai fini del calcolo del margine, non devono essere considerate le riserve tecniche, in quanto inserite fra i debiti del passivo.

All'art. 44 terzo comma viene disposta la possibilità di introdurre nel margine di solvibilità anche le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile, o di quello richiesto. Il termine azioni preferenziali cumulative deriva dalla normativa comunitaria e può essere tradotto, nell'ordinamento italiano, con il termine di "azione privilegiata". L'aggettivo cumulative indica, invece, "il privilegio rilevante ai fini del margine di solvibilità nel senso che solo le azioni che abbiano un privilegio cumulativo sono assoggettate alle limitazioni che le altre azioni non sopportano se ed in quanto il privilegio si traduca in una prededuzione sull'utile negli esercizi successivi a quello nel quale la distribuzione è mancata".²⁰ Le azioni cumulative sono particolari tipi di azioni precedute da una clausola che permette, in caso di mancata distribuzione di utili, di accumulare il dividendo non assegnato all'anno successivo. Tale procedimento è permesso solamente per un periodo limitato al fine di politiche scorrette da parte dell'impresa.

²⁰ C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 44, cit.*, Padova 2007, pag. 376.

È possibile introdurre nel margine di solvibilità anche i prestiti subordinati, i quali obbligano l'emittente alla restituzione del capitale solamente in un secondo momento, ossia dopo che siano state soddisfatte le ragioni di tutti gli altri creditori. In relazione a tal motivo i prestiti subordinati possono essere inseriti nel calcolo del margine di solvibilità limitatamente alle somme effettivamente versate come previsto dall'art. 45.

Da un'analisi sulla struttura e sulla composizione del margine si può dedurre come quest'ultimo riduca il rischio di insolvenza dell'impresa di assicurazione, ma d'altra parte riduce anche la remunerazione del capitale investito dai soci nell'impresa di assicurazione. Questa seconda considerazione si basa sul fatto che il margine di solvibilità è, per legge, composto dalle riserve del patrimonio netto e dagli utili dell'esercizio. Da una prima conclusione è sicuramente visibile una tutela degli assicurati, ma ciò rappresenta anche un disincentivo all'investimento nel settore assicurativo. Gli utili che potrebbero essere distribuiti agli investitori, infatti, devono confluire nel margine di solvibilità per garantire la soglia minima prevista per legge. Tuttavia questa considerazione non nuoce alle imprese di assicurazione in termini di concorrenza, in quanto tutte le imprese di assicurazione sono tenute a rispettare le medesime regole.²¹

In base a quanto specificato nella previgente normativa "la quota di garanzia" deve rappresentare un terzo del margine di solvibilità, come stabilito nel Codice al capo IV all'art. 46. Al primo comma il legislatore pone in essere una netta distinzione dell'ammontare della quota di garanzia a seconda che l'impresa di

²¹ C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 44, cit.*, Padova 2007, pag. 378.

assicurazione operi nel ramo vita o nel ramo danni. L'importo minimo previsto per operare nel ramo vita non può essere inferiore a tre milioni di euro, mentre la rispettiva quota di garanzia minima prevista per il ramo danni non deve essere inferiore a due milioni di euro. Qualora un'impresa di assicurazione operasse contemporaneamente nel ramo vita e nel ramo danni, la quota di garanzia da considerare deve essere quella di importo più elevato tra le due fattispecie. Al quarto comma dell'articolo 46 è sancito che la copertura e la composizione della quota di garanzia può essere effettuata esclusivamente con gli elementi patrimoniali di cui all'art. 44 secondo comma al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal quinto comma del medesimo articolo. Questa limitazione trova fondamento nella rilevanza pubblica che investe le imprese di assicurazione e la rispettiva tutela degli assicurati con un particolare accorgimento anche all'adempimento degli oneri assunti nei confronti di soggetti terzi. La presenza della quota di garanzia risponde all'esigenza del legislatore comunitario di dotare le imprese di assicurazione di fondi ulteriori rispetto alle già esistenti riserve tecniche. Tale margine si compone sia di una parte fissa, la cosiddetta "quota di garanzia", sia di una parte variabile composta in base all'ammontare del volume di affari posto in essere dall'impresa di assicurazione. Le due voci qui citate hanno la funzione principale di rappresentare un cuscinetto necessario per far fronte agli obblighi assunti dall'impresa per il futuro.²²

Inoltre, la quota di garanzia non si riferisce ad un'entità patrimoniale a sé stante ma è semplicemente un ulteriore indice di patrimonializzazione. Il legislatore fa

²² C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 46*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 405.

riferimento a detta quota indicandola come livello minimo sostenibile al di sotto del quale l'impresa di assicurazione si troverebbe ad affrontare una situazione di crisi. Ciò significa che se il margine di solvibilità si riduce più della quota di garanzia prevista, l'impresa di assicurazione sta affrontando una crisi patrimoniale estremamente grave.

Il tema del margine di solvibilità unito a quello della quota di garanzia è di particolare rilevanza in quanto la violazione delle norme ad essi relative comportano l'intervento dell'ISVAP che dovrebbe adottare provvedimenti atti a sanare la situazione dell'impresa. In caso di violazione di norme relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità il Codice delle Assicurazione disciplina le cosiddette "misure di salvaguardia", ossia provvedimenti che l'Autorità di Vigilanza può e deve adottare nei confronti delle imprese di assicurazione per far sì che l'impresa ripristini l'equilibrio perso e per eliminare le violazioni poste in essere dall'impresa di assicurazione stessa.

Capitolo Secondo

LE “MISURE DI SALVAGUARDIA”

2.1 La violazione delle norme, gli aspetti generali.- 2.2 La violazione delle norme sulle riserve tecniche o sull'attività a copertura.- 2.2.1 Il divieto di compiere atti di disposizione.. 2.2.2 Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti.- 2.2.3 Il divieto di assumere nuovi affari.- 2.2.4 La disposizione del vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche.- 2.3 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia.- 2.3.1 Il piano di risanamento e il piano di finanziamento a breve termine.- 2.4 La solvibilità prospettica.- 2.4.1 Il piano di risanamento finanziario.- 2.5 La revoca parziale dell'autorizzazione.- 2.6 Le misure di salvaguardia riferite alla vigilanza supplementare.- 2.6.1 La solvibilità corretta delle imprese di assicurazione.- 2.6.2 Le misure di salvaguardia riferite ad imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro.- 2.6.3 Le misure di salvaguardia adottate nei confronti di imprese di assicurazione con sede legale in Stati terzi.- 2.6.4 Le misure in caso di solvibilità corretta negativa.- 2.6.5 Le cause previste per la mancata presentazione del piano di intervento.- 2.6.6 Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell'impresa controllante.

2.1 La violazione delle norme, gli aspetti generali

Le cosiddette “misure di salvaguardia” sono disciplinate dagli articoli 221 e seguenti e sono inserite al TITOLO XVI, CAPO I, frutto della riunificazione dei dd. legisl. 17 marzo 1995, nn. 174 e 175, della l. 12 agosto 1982, n. 576 e del d. legisl. 9 aprile 2003, n. 93. Con riferimento alle “misure di salvaguardia” l'ISVAP si trova

nella posizione di poter adottare i provvedimenti di cui agli art. 221 e seguenti del Codice nel momento in cui vengono violate le “condizioni di esercizio” che abbiamo precedentemente approfondito.

La violazione delle condizioni di esercizio che fanno capo all’art. 221 sono riferite alle riserve tecniche e alle attività a copertura delle stesse, mentre all’art. 222 sono indicate le procedure previste nel caso di violazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Si anticipa fin da ora, che l’intervento dell’Autorità di Vigilanza nei confronti dell’impresa di assicurazione non è volto a sanzionare, ma a far sì che siano ristabilite e ripristinate le normali funzioni e gli equilibri dell’impresa stessa.

All’art. 221 sono indicate le misure di salvaguardia che l’Autorità di Vigilanza può adottare nel caso di persistente illegalità riferita alla violazione delle riserve tecniche, ossia può disporre: la nomina del commissario per il compimento di singoli atti, il divieto di assumere nuovi affari e il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche. Al secondo comma lettera *b*) il legislatore ha inserito il provvedimento di “divieto di assunzione di nuovi affari”, che potrebbe essere interpretato come una misura più di carattere sanzionatorio che di salvaguardia. Infatti, la sospensione della commercializzazione dei prodotti significherebbe per l’impresa di assicurazione la mancanza dell’afflusso dei premi versati dagli assicurati e quindi una difficoltà maggiore di tornare a ripristinare l’equilibrio e di rimuovere le violazioni sulle riserve tecniche. Infatti, se risulta già difficile per un’impresa ripristinare il livello di riserve tecniche necessario e previsto per legge continuando con regolarità l’attività assicurativa, a maggior ragione

risulterebbe quasi impossibile farlo in condizioni di mancanza dell'incasso dei premi.²³ Tuttavia non è corretto ritenere tale divieto come un provvedimento di natura sanzionatoria solamente perché comporta una riduzione dell'attività operativa dell'impresa destinataria. Inoltre, tale natura viene esclusa nei provvedimenti quali l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa caratterizzati da violazioni di "eccezionale gravità", quindi, dovrà ritenersi esclusa anche dalle misure di salvaguardia che implicano una violazione di carattere "grave".²⁴ È fondamentale specificare che l'adozione del provvedimento di cui sopra ha il fine di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È quindi possibile concludere che il legislatore abbia intitolato il Capo I "misure di salvaguardia" proprio per indirizzare il lettore ad un'interpretazione delle norme in chiave cautelare e non sanzionatoria.

Le "misure di salvaguardia" hanno anche la finalità di preservare la solvibilità dell'impresa di assicurazione sempre in corrispondenza della salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Quindi nel caso di violazione di cui agli art. 221 e 222, la solvibilità dell'impresa di assicurazione risulterebbe rischiosa compromettendo anche la tutela degli interessi degli assicurati. Inoltre, la salvaguardia dell'attività assicurativa viene messa in luce dal legislatore per tutelare la positiva e utile attività economica svolta dall'impresa stessa. La tutela dell'impresa unita alla conservazione della solvibilità è destinata a

²³ G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 221*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010, p 714.

²⁴ G. FALCONE, *La disciplina delle crisi delle imprese assicurative*, Milano 2009, pag. 82.

proteggere in via indiretta anche gli assicurati, i quali risulteranno cautelati se l'impresa di assicurazione, con la quale hanno stipulato un contratto, è sana e soprattutto rispettosa dei vincoli e dei limiti previsti dalla legge.²⁵ Infatti, adeguate riserve tecniche, unite ad un corretto margine di solvibilità, garantiscono una tutela per gli assicurati che hanno stipulato contratti e polizze assicurative.

Se vengono violate le norme relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità o alla quota di garanzia sarà necessario un intervento dell'Autorità competente in materia che dovrà adottare misure atte a ripristinare l'equilibrio dell'impresa e a conformare nuovamente la stessa alle norme violate. Ogni tipo di violazione presenta soluzioni diverse a seconda anche della gravità delle stesse. Maggiore è la gravità della violazione e più l'intervento dell'ISVAP sarà tempestivo, affinché la situazione già vacillante dell'impresa non peggiori ulteriormente.

2.2 La violazione delle norme sulle riserve tecniche o sull'attività a copertura

Come anticipato, l'art. 221 del Cod. ass è interamente dedicato alla violazione delle norme sulle riserve tecniche e alle attività a copertura sulle stesse. La norma si apre con una clausola di riserva, ossia: "fatto salvo quanto previsto all'articolo 184". Le misure cautelari e interdittive cui si riferisce l'art. 184 danno la facoltà all'ISVAP di adottare provvedimenti di sospensione della commercializzazione del prodotto, in

²⁵ G. FALCONE, *op. cit.*, pag. 85.

via cautelare, qualora vi sia fondato sospetto sulla violazione delle norme relative al titolo VIII, oppure se tale sospetto risulta essere fondato e accertato. I provvedimenti in esame sono giustificati dall'incidenza che presentano le violazioni delle norme relative alla copertura delle riserve tecniche sugli assicurati e sugli aventi diritto a prestazioni assicurative. Il rischio di insolvenza che fa capo all'impresa di assicurazione, dovuto all'insufficienza delle riserve e alle irregolarità sulla copertura o sulla costituzione, giustificano tali provvedimenti.²⁶

L'art. 221 fa riferimento a tutte le imprese che operano nel territorio della Repubblica, ed è esclusivamente ad esse che viene rivolta la norma in esame. Tuttavia, le previsioni del primo comma non risultano essere coincidenti con quanto specificato, invece, all'art. 184. Infatti, l'ISVAP, nel caso di violazione di norme relative alle riserve tecniche ed alle attività a copertura, ha il dovere di richiamare all'ordine l'impresa di assicurazione assegnandole un termine congruo entro il quale conformarsi alle norme violate. Il termine entro il quale deve ripristinare l'ordine deve essere "congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative." Quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 221, l'ISVAP non ha la facoltà di sospendere l'operatività dell'impresa di assicurazione, come invece previsto all'articolo 184, ma ha l'obbligo di far sì che l'impresa torni a conformarsi alle disposizioni previste dal Codice senza applicare il provvedimento di cui all'art. 184.²⁷

²⁶ A. POZZI, *Commento sub art. 221*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 154.

²⁷ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 86.

Proseguendo nell'analisi della norma risulterà poi evidente come il legislatore conferisca all'ISVAP un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue funzioni. Infatti in base alla gravità delle violazioni, l'Autorità di Vigilanza ha la facoltà di decidere quale misura di intervento adottare al fine di ripristinare l'equilibrio perso e di conformare nuovamente l'impresa al rispetto delle norme.

Al secondo comma dell'art. 221 è presente un elemento di discrezionalità riservato all'Autorità di Vigilanza, la quale può disporre, se lo ritiene necessario, di vietare all'impresa di "compiere atti di disposizione sui beni" esistenti sul territorio della Repubblica. Conseguentemente alla decisione dell'adozione del provvedimento l'ISVAP può consentire all'impresa una disponibilità limitata sui beni esistenti nel territorio italiano, informando preventivamente le Autorità di Vigilanza degli Stati in cui l'impresa opera, con lo scopo di ottenere l'applicazione del medesimo provvedimento.

È tuttavia possibile che l'impresa di assicurazione non sia in grado di adeguarsi alle misure richieste dall'Autorità di Vigilanza e che vi sia, quindi, una situazione di illegalità persistente, anche decorso il termine assegnato all'impresa per eliminare la violazione. In tal caso l'ISVAP può adottare una fra le misure indicate all'art. 221 terzo comma ossia: la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti, il divieto di assumere nuovi affari o la disposizione di un vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche. Quindi risulta evidente che, se l'impresa di assicurazione non si uniformasse alle norme violate entro il termine prestabilito, la stessa Autorità di Vigilanza potrebbe adottare i provvedimenti di salvaguardia di cui all'articolo 221 terzo comma. Anche in questa fattispecie la

discrezionalità dell'ISVAP risulta assai rilevante: infatti, le misure di salvaguardia previste al terzo comma sono scelte dall'Autorità di Vigilanza in base alla sua valutazione discrezionale.

I provvedimenti in oggetto possono essere, inoltre, accompagnati oppure no dal divieto di compiere atti di disposizioni su beni come previsto all'articolo 221 secondo comma, sempre su base discrezionale dell'Autorità di Vigilanza.

2.2.1 Il divieto di compiere atti di disposizione

Il divieto di compiere atti di disposizione non è una novità introdotta dal Codice delle Assicurazioni, in quanto la normativa previgente, all'articolo 50 del d.lgs. n. 174 del 1995, prevedeva già che "l'ISVAP, previa comunicazione alle Autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni, può vietare con proprio provvedimento all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica." La vecchia normativa contemplava la possibilità per l'ISVAP di porre il divieto assoluto di compiere atti di disposizione. Contrariamente, si concede ora all'Autorità di Vigilanza, successivamente all'adozione del divieto, di consentire, con specifiche autorizzazioni, una disposizione limitata dei cosiddetti beni. Inoltre l'ISVAP, in applicazione del principio dell'*home country control*, può richiedere alle Autorità di Vigilanza degli altri Stati membri in cui l'impresa opera di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura. È utile ricordare che il principio dell'*home country control*, disciplinato nella Direttiva 2001/17/CE del 19 marzo

2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che la decisione sull'applicazione dei provvedimenti è di competenza dello Stato d'origine, secondo le proprie leggi, e produce effetti in tutti gli Stati membri, anche se questi ultimi non riconoscono nel proprio ordinamento le misure applicate.²⁸ L'applicazione del principio dell'*home country control* è presente anche all'art. 226, ove è previsto, infatti, che l'ISVAP vieti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle Autorità di Vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine.

In merito all'art. 221 secondo comma, vi è da dire che il legislatore ha introdotto delle disposizioni di natura e carattere generale e ha lasciato spazio di discrezionalità all'ISVAP sulle decisioni da adottare. È, infatti, competenza esclusiva dell'Autorità di Vigilanza la decisione sull'adozione del divieto di compiere atti di disposizione sui beni esistenti sul territorio della Repubblica.

Ricordiamo, inoltre, che questo provvedimento nasce quale misura di tipo cautelare²⁹, ossia deve essere inteso come uno strumento atto a salvaguardare il patrimonio dell'impresa, quindi, considerato come una forma di tutela degli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

²⁸ C. FIENGO, *Commento sub art. 229*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 158.

²⁹ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 90.

2.2.2 La nomina del commissario per il compimento di singoli atti

Se l'impresa di assicurazione non ottempera alle richieste avanzate dall'ISVAP e non si conforma alle norme violate, l'Autorità di Vigilanza oltre a porre il divieto di compiere atti di disposizione sui beni, ha la facoltà di impartire ulteriori provvedimenti. L'art. 221 terzo comma stabilisce che, nell'ipotesi di mancato adempimento delle disposizioni previste al primo comma, l'ISVAP può nominare un commissario per il compimento di singoli atti.

La norma che disciplina la nomina del commissario per il compimento di singoli atti di cui all'art. 221 terzo comma viene rinviata a quanto previsto dall'art. 229. Tale misura è riferita ad un istituto che appartiene alla disciplina contenuta nel Capo II relativa alle “misure di risanamento”.³⁰ È necessario, quindi, fare un rinvio in questa sede e, per ora, limitare la descrizione ad alcuni punti. Innanzitutto il “commissario per il compimento di singoli atti” viene definito anche commissario “*ad acta*”, la sua nomina è prevista nel caso di “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione” ed ha lo scopo di rendere la gestione dell'impresa nuovamente conforme alla legge. Risulta evidente anche in questa fattispecie che il legislatore lascia un'ampia discrezionalità all'ISVAP in merito ai provvedimenti da adottare. Tuttavia il limite preposto dal legislatore per la sua nomina è circoscritto al caso in cui le violazioni delle norme siano di porta “grave”.

³⁰ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 98.

2.2.3 Il divieto di assumere nuovi affari

Il provvedimento relativo al divieto di assumere nuovi affari è una misura che l'ISVAP può adottare in seguito alla violazione delle norme fino ad ora considerate. Il legislatore lascia all'Autorità di Vigilanza la discrezionalità sulla scelta da adottare fra le alternative presenti all'art. 221 terzo comma, ossia la nomina del commissario per il compimento di singoli atti, il divieto di assumere nuovi affari e la disposizione dei vincoli sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche. Il divieto di assumere nuovi affari è una “misura di salvaguardia” che può essere adottata per un periodo non superiore a sei mesi ed ha lo scopo ben preciso di salvaguardare gli interessi degli assicurati, degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti. Il legislatore specifica che il provvedimento in oggetto deve essere comunicato anche alle Autorità di Vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera e deve essere pubblicato nel bollettino. Vi è, tuttavia, la possibilità che l'impresa di assicurazione, cui è rivolto il divieto di assumere nuovi affari, ponga rimedio alle norme di legge violate prima del termine indicato dall'ISVAP. È necessario, in tal caso, provvedere alla revoca del provvedimento in esame, comunicando la decisione alle Autorità di Vigilanza degli altri Stati membri in cui l'impresa opera e pubblicando nel bollettino il risanamento della norma violata.

Tale provvedimento si pone nell'ottica di tutelare, o meglio, salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti con gli effetti di cui all'art. 167 relativo alla

nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazione non autorizzate. Tale articolo prevede che il contratto stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari sia nullo. In seguito alla dichiarazione di nullità, che per disposizione normativa può essere fatta valere solamente dal contraente o dall'assicurato, l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi precedentemente incassati, tuttavia, non è più obbligata al versamento di indennizzi e somme agli assicurati ed agli aventi diritto a prestazioni assicurative. In questa fattispecie si fa riferimento ad una “nullità relativa” che il legislatore ha espresso a tutela dei soggetti terzi.

La tematica in questione è oggetto di varie discussioni in quanto, l'adozione del provvedimento potrebbe portare l'impresa a subire degli effetti negativi sino ad arrivare allo stadio finale, ossia la liquidazione coatta amministrativa. Impedire all'impresa di sviluppare la propria area d'affari, negare la possibilità di ricevere e incassare i premi e concedere all'assicurato la facoltà di retrocedere dal contratto precedentemente stipulato, non sembrano i migliori presupposti per risanare la situazione aziendale. Proprio sulla base di questi riferimenti, possiamo concludere che il divieto di assumere nuovi affari più che una “misura di salvaguardia”, può essere classificata come una “misura cautelare”, la quale tutela, appunto, gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.³¹

³¹ G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 221, cit.*, Padova 2010, pag. 714.

2.2.4 La disposizione del vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche

La formula proposta all'art. 221 terzo comma introduce un provvedimento che l'Autorità di Vigilanza può adottare qualora l'impresa di assicurazione non si conformi alle norme violate sia in tema di riserve tecniche che di attività a copertura delle stesse. Il provvedimento in esame è il “vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224”. La disposizione del vincolo deve essere applicata avendo avuto riguardo alla gravità della violazione posta in essere dall'impresa di assicurazione. Da una prima lettura sembrerebbe emergere un'analogia tra il vincolo appena descritto e il divieto di compiere atti di disposizione sui beni. Tuttavia, la corrispondenza non è piena, in quanto:

- il vincolo sui singoli attivi non è necessariamente preceduto dal divieto di compiere atti di disposizione, il quale può essere disposto nella fase iniziale, ossia nel momento in cui l'ISVAP assegna all'impresa di assicurazione un termine congruo per conformarsi alle norme violate;
- potrebbero non avere il medesimo oggetto anche qualora si adottino entrambi, infatti: con riferimento al secondo comma si pone il “divieto sui beni esistenti nel territorio della Repubblica”, mentre il vincolo si può riferire a “singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche”.³²

³² G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 92.

Gli attivi di cui all'articolo 221 terzo comma punto *c*), appartengono ad un patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro, come previsto all'articolo 42 al secondo comma. Inoltre gli attivi sono "riservati in modo esclusivo a soddisfare le obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono". Devono essere inseriti in un apposito registro e hanno lo scopo di garantire una sana e prudente gestione dell'impresa. L'iscrizione al registro ha la funzione di consentire all'ISVAP di controllare la disciplina relativa alla copertura della riserve, ma anche a mantenere separate le attività a copertura delle riserve stesse, dalle altre presenti all'interno dell'impresa. La separazione patrimoniale è alla base della garanzia del soddisfacimento degli aventi diritto a prestazioni assicurative.³³

Il rinvio all'art. 224 è necessario in quanto è prevista una disciplina distinta fra i beni immobili e quelli diversi da quanto previsto dall'articolo 224 primo comma. Nel primo caso "l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica." Per le altre tipologie di beni, l'ISVAP può ordinare l'opposizione del vincolo nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Quindi, in riferimento ai beni di cui all'articolo 224 primo comma, il vincolo sottoposto alle attività patrimoniali è l'iscrizione dell'ipoteca alla conservatoria dei registri immobiliari, mentre, per le

³³ M. CROCITTO, *Commentario al codice delle assicurazioni private*, 2007, pag. 81.

altre tipologie, non è specificato esattamente cosa si debba intendere per vincolo, ma si rinvia alle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti.³⁴

Al terzo comma, il legislatore prevede che il provvedimento in oggetto debba essere comunicato alle Autorità di Vigilanza degli Stati membri in cui l'impresa di assicurazione opera o possiede beni e deve essere pubblicato nel Bollettino.

Possiamo concludere ricordando che la disposizione del vincolo sugli attivi a copertura delle riserve tecniche è prevista anche all'art. 258 primo comma in riferimento al tema della liquidazione coatta amministrativa. Infatti, gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

2.3 La violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia

L'art. 222 del Cod. ass. si occupa della violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia. Analogamente a quanto previsto per le riserve tecniche, anche le violazioni di cui all'articolo 222 prevedono l'intervento dell'Autorità di Vigilanza, la quale adotta misure atte a risanare la situazione dell'impresa. Le riserve tecniche e il margine di solvibilità rappresentano il fulcro dell'attività assicurativa in quanto hanno la funzione di far fronte alle obbligazioni future e rappresentano una fonte di garanzia per i creditori dell'impresa di

³⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 93.

assicurazione. Una fondamentale distinzione è posta in essere dal legislatore in riferimento alla solvibilità, ossia nel caso in cui l'impresa di assicurazione "non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria" oppure nel caso in cui "la solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia". Se il margine non risulta sufficiente, l'ISVAP è tenuto a richiedere all'impresa un piano di risanamento; se, invece, risulta essere al di sotto della quota di garanzia, l'ISVAP richiede un piano di finanziamento a breve termine.

Al terzo comma è data facoltà all'ISVAP di vietare all'impresa di assicurazione il compimento di atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica come previsto dal legislatore anche in tema di violazione delle riserve tecniche e sugli attivi a copertura delle stesse. Successivamente all'adozione del provvedimento, l'ISVAP può consentire una disponibilità limitata dei beni, con specifiche autorizzazioni, informando anche le Autorità competenti degli altri Stati in cui l'impresa opera. Questo provvedimento impedisce all'impresa di alienare i propri beni modificando la consistenza del patrimonio ed è finalizzato a tutelare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

Il legislatore, al quarto comma, prevede un'ulteriore misura che l'ISVAP può adottare nei casi di cui all'art. 222 secondo comma. Infatti, l'Autorità di vigilanza può "disporre il vincolo sui singoli attivi a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'art. 224". Come visto, questa fattispecie è presente anche all'art. 221 in merito, però, alla violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura. È necessario introdurre una distinzione: nel caso di cui all'art. 221 per l'ISVAP è possibile adottare questo provvedimento se l'impresa non si

conforma alle norme violate entro il termine prestabilito, mentre nei casi di cui all'art. 222 l'Autorità di Vigilanza può porre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia.

Qualora vi siano imprese di assicurazione multiramo, autorizzate ad esercitare sia nel ramo danni che nel ramo vita, il legislatore dà la possibilità di “trasferire gli elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra”, qualora l'impresa non disponga, in una delle due gestioni, del margine di solvibilità nella misura prescritta. Infatti, nella gestione multiramo l'impresa deve possedere un margine sufficiente all'esercizio di attività assicurativa rispettivamente e contemporaneamente sia nel ramo danni che nel ramo vita. Nel caso in cui uno dei margini di solvibilità non sia sufficiente, l'impresa può trasferire le eccedenze del margine da una gestione all'altra.³⁵ La decisione del legislatore fa emergere, con sempre maggior chiarezza, l'intento di “conservare” sia gli interessi degli assicurati sia quelli degli aventi diritto a prestazioni assicurative.³⁶

L'ultimo comma fa esplicito riferimento ai piani di risanamento e di finanziamento nelle società cooperative. Il legislatore conferisce la possibilità ai soci di sottoscrivere un aumento di capitale sociale che può superare di un triplo il limite massimo previsto per legge all'art. 2525 c.c.. Questo limite può essere oltrepassato

³⁵ G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 222*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova 2010, pag. 716.

³⁶ A. POZZI, *Commento sub art. 222*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 104.

solamente per ottemperare alle richieste avanzate dall'ISVAP in riferimento ai piani di risanamento o di finanziamento.

2.3.1 Il piano di risanamento e il piano di finanziamento a breve termine

La distinzione descritta precedentemente in riferimento alla solvibilità dell'impresa viene posta in essere dal legislatore anche in relazione ai piani di risanamento e di finanziamento a breve termine. Infatti, come anticipato, l'art. 222 prevede che “qualora l'impresa di assicurazione non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.”

Il piano di finanziamento a breve termine è previsto nel caso in cui “il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia”; in questo caso “l'ISVAP richiede, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.”

Entrambi i piani si riferiscono ad imprese che sono ancora solventi, rispetto alle proprie obbligazioni, pur trovandosi in una condizione di squilibrio finanziario. I piani di risanamento e di finanziamento a breve termine sono richiesti dall'ISVAP per correggere situazioni diverse che perseguono anche obiettivi diversi, ma che

hanno la stessa finalità: ridare equilibrio finanziario all'impresa di assicurazione.³⁷

L'ISVAP avanza le proposte di presentazione dei piani nei casi in cui l'impresa non stia svolgendo l'attività assicurativa in modo regolare e si stia assumendo dei rischi troppo elevati. L'ottica del legislatore è quella di preservare l'impresa cercando di elidere la possibilità che la stessa giunga a situazioni di crisi irreversibile, quale la liquidazione coatta amministrativa. È tuttavia doveroso fare una distinzione fra il piano di risanamento e quello di finanziamento a breve termine. Il primo è da intendersi come un programma finalizzato a ricostruire le condizioni di autosufficienza economica e di equilibrio tra costi e ricavi. Quest'ultima dovrebbe disporre di un capitale sufficiente in relazione al volume di affari che svolge, avendo così una gestione equilibrata e non rischiosa per l'assicurato.³⁸ Il piano di finanziamento, invece, deve essere a breve termine. Questa puntualizzazione temporale è necessaria proprio perché la condizione di squilibrio, e i rischi che l'impresa sopporta, sono di una gravità tale da richiedere la soluzione del problema in un tempo particolarmente ristretto. Quindi il piano di finanziamento a breve termine deve presentare interventi di natura finanziaria che richiedano l'attuazione in tempi brevi.

Le disposizioni presenti in questo articolo devono essere considerate unitamente a quanto previsto anche dall'art. 242 primo comma punto *d*) del Codice, secondo cui può essere revocata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività assicurativa se l'impresa: “non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini

³⁷ A. POZZI, *Commento sub art. 222, cit.*, Padova 2007, pag. 103.

³⁸ A. POZZI, *Commento sub art. 222, loc. cit.*, Padova 2007.

stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento”. La revoca è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP nei casi in cui l’impresa di assicurazione:

- non presenti il piano entro il termine stabilito
- presenti il piano successivamente alla data di scadenza indicata
- non venga approvato il piano dall’ISVAP in quanto non idoneo a risanare la

situazione.

Le ultime due motivazioni sono da considerarsi valide ai fini della revoca dell’autorizzazione in quanto è presente in esse una violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia.³⁹ A supporto di questa affermazione dobbiamo fare riferimento all’art. 242 primo comma lettera c) il quale prevede la revoca dell’autorizzazione nel momento in cui l’impresa di assicurazione “è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice”. È possibile inserire in questa fattispecie sia la presentazione del piano oltre la data prevista dall’ISVAP, sia la mancata approvazione del piano stesso.⁴⁰

Nel caso in oggetto l’ISVAP non ha potere discrezionale, infatti, l’art. 242 prevede che “l’autorizzazione è revocata (...)”, escludendo così che l’Autorità di Vigilanza abbia la facoltà di decidere se applicare la revoca oppure provvedimenti alternativi. La norma si esprime chiaramente senza lasciare spazio a libere interpretazioni o ad alternative. Contrariamente a quanto previsto dal Codice delle assicurazioni, la legge n. 295/78 prevedeva, invece, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa potesse essere revocata secondo la

³⁹ A. POZZI, *Commento sub art. 222, cit.*, Padova 2007, pag. 106.

⁴⁰ A. POZZI, *Commento sub art. 222, loc. cit.*, Padova 2007.

discrezionalità dell'Autorità ministeriale, devolvendo così all'Autorità competente la facoltà di decidere se applicare la revoca o provvedimenti alternativi, quali il divieto di assunzione di nuovi affari.

2.4 La solvibilità prospettica

Il tema relativo alla solvibilità prospettica, ora disciplinato all'art. 223 del Codice, era già proposto dalla normativa previgente per effetto del d.lgs. n. 307/2003 e n. 175/1995.

Il presupposto di base è la ricorrenza di una situazione in cui “i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione”. Tuttavia, l'articolo in esame, non fa riferimento ai casi di cui all'art. 222, ma, il presupposto base per l'applicazione è il “deterioramento della posizione finanziaria” e non un margine di solvibilità insufficiente. Il provvedimento relativo alla solvibilità prospettica viene esercitato quando la situazione finanziaria dell'impresa mette in pericolo i diritti degli assicurati anche se il margine di solvibilità risulta essere adeguato.

Il concetto di solvibilità “prospettica” è stato introdotto per indicare una situazione in cui la solvibilità dell'impresa è in “pericolo”, indipendentemente però dall'insufficienza di detto margine.⁴¹ La situazione descritta all'art. 223 non è legata a violazioni di norme di cui agli art. 221 e 222, ma è semplicemente uno stato di

⁴¹ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 105.

“pericolo” in cui l’impresa versa. L’intervento dell’ISVAP, suggerito al primo comma, è necessario nel momento in cui l’impresa mette a rischio i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, pur possedendo un margine di solvibilità adeguato. Il legislatore vuole intervenire per evitare il peggioramento della situazione dell’impresa, in corrispondenza di un ottica futura e non solamente considerando la situazione presente in cui si trova l’impresa.

Come anticipato, l’art. 223 primo comma prevede il potere in capo all’ISVAP di richiedere la presentazione di un piano di risanamento finanziario che si deve riferire ai tre esercizi successivi. Al terzo comma il legislatore dà un’ulteriore facoltà all’Autorità di Vigilanza, ossia di poter ritoccare tutti i valori che concorrono alla formazione del margine di solvibilità di cui l’impresa dispone.

Come già riferito, il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto sottratti gli elementi immateriali e libero da qualsiasi impegno prevedibile. È possibile considerarlo come una parte di capitale aggiuntivo che garantisce la solidità dell’impresa, e come tale deve sussistere nella misura stabilita dalla legge. Quindi, se l’indice di solidità dell’impresa non viene ad assumere un valore inferiore al minimo legale, o tale minimo è insufficiente a garantire la tutela degli aventi diritto a prestazioni da parte dell’impresa oppure il valore degli elementi che lo compongono è annacquato, all’Autorità di vigilanza non resta che una duplice alternativa: esigere il rafforzamento del margine o ritoccarne la composizione.⁴²

All’interno dell’art. 223 le espressioni usate dal legislatore in riferimento ai poteri dell’ISVAP sono caratterizzate da un’evidente autonomia discrezionale.

⁴² E. CARRELLI, *Commento sub art. 223*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 119.

Infatti il legislatore utilizza il seguente linguaggio: “l’ISVAP può imporre un margine di solvibilità più elevato”, “l’ISVAP può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile” ed infine “l’ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto”. È evidente, come anche in altre fattispecie descritte in precedenza, che il potere di discrezionalità dell’Autorità di Vigilanza è relativamente ampio.

Un’ultima riflessione può essere svolta in merito alla certificazione di cui al quinto comma. L’ISVAP, infatti, non può rilasciare le attestazioni di solvibilità dell’impresa fino a quando ritenga che le misure adottate in esecuzione del piano di risanamento finanziario non siano sufficienti a garantire i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2.4.1 Il piano di risanamento finanziario

Il piano di risanamento finanziario è definito all’art. 223 primo comma del Codice e la sua richiesta viene avanzata dall’ISVAP nel momento in cui “i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione”. Il contenuto del piano è stabilito al secondo comma dell’articolo in esame, mentre il resto della disciplina è determinato con regolamento dell’ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Sulla base del piano di risanamento finanziario l’ISVAP può calcolare un livello minimo di margine di solvibilità, che sia in grado di garantirne la

solvibilità nel breve periodo. Pertanto, con riguardo alla formulazione normativa, esso si configura come uno strumento informativo fondamentale per l'autorità di vigilanza.⁴³

Mentre, segnalando che, tra i piani di risanamento e di finanziamento a breve termine, di cui all'art. 222, e il piano di risanamento finanziario non risulta alcuna identità. Innanzitutto, perché l'art. 222 impone all'ISVAP, la richiesta dei piani, nel caso in cui vengano violate le norme relative al margine di solvibilità, a differenza, invece, dell'art. 223 che demanda all'Autorità di Vigilanza la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere il piano di risanamento finanziario all'impresa di assicurazione qualora vi sia un deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa stessa. Inoltre, quest'ultimo, si presenta a tutela della solvibilità prospettica e non in corrispondenza della violazione di norme relative alle riserve tecniche o al margine di solvibilità. In considerazione di quanto appena descritto, è possibile affermare che la mancata attuazione del piano di risanamento finanziario non implica la revoca dell'autorizzazione, in quanto la situazione dell'impresa è di una "gravità inferiore" rispetto alla condizione che spinge l'ISVAP a richiedere il piano di risanamento o di finanziamento a breve termine.⁴⁴

Al secondo comma dell'art. 223 il legislatore fissa i paletti di carattere generale in merito al contenuto del piano di risanamento finanziario, rinviando all'ISVAP una più puntuale documentazione specificata nel regolamento 19/2008. All'interno del regolamento, all'art. 25 secondo comma, l'ISVAP presenta un elenco di

⁴³ E. CARRELLI, *Commento sub art. 223, cit.*, Padova 2007, pag. 115.

⁴⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 109.

informazioni e dati che devono essere inseriti nel piano di risanamento finanziario.

Infatti, con riferimento ai tre esercizi successivi, il piano deve contenere:

- il conto economico previsionale,
- le previsioni relative alla raccolta premi, alle spese di gestione, agli oneri relativi ai sinistri, alle riserve tecniche ed agli effetti della riassicurazione riferite a ciascun ramo esercitato,
- lo stato patrimoniale previsionale,
- la prevedibile situazione di tesoreria,
- i prevedibili mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche,
- la politica di riassicurazione nel suo complesso.

Inoltre, al piano di risanamento finanziario, deve essere allegata una dettagliata relazione illustrativa degli interventi che verranno posti in essere al fine di rimuovere la situazione di deterioramento finanziario. Sarà l'attuario incaricato a formulare un giudizio sulle previsioni relative agli impegni tecnici assunti dall'impresa, esprimendo una valutazione sulle ipotesi adottate dall'impresa nella formulazione del piano. Infine l'ISVAP, ha la possibilità, in relazione a specifiche esigenze informative, di richiedere informazioni aggiuntive.

Ricordiamo, invece, che all'art. 242 il legislatore si esprime affermando che, la mancata realizzazione dei piani di cui all'art. 222, comporta la revoca dell'autorizzazione, mentre non avrà luogo nel caso in cui l'impresa non presenti il piano di risanamento finanziario. Infatti, all'art. 242 la lettera *d*) fa riferimento esclusivamente ai piani di cui all'art. 222. Si potrebbe ipotizzare, quindi, che per il

piano di risanamento finanziario, si debba considerare quanto previsto alla lettera *c*) ossia che: “l’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice.” Tuttavia il problema è rappresentato dalla considerazione della maggiore o minore “gravità” della mancata presentazione del piano di risanamento finanziario. Possiamo affermare che la gravità relativa alla mancata realizzazione dei piani di cui all’art. 222 sia maggiore rispetto a quella riferita ai piani di risanamento finanziario. Quindi, contrariamente a quanto appena affermato, si dovrebbe escludere che la sanzione possa individuarsi alla lettera *c*) del primo comma dell’art. 242, il quale sfocia successivamente nella liquidazione coatta amministrativa che si basa su presupposti di “eccezionale gravità”. Sulla base di questo presupposto si può, quindi, affermare che la mancata presentazione del piano di risanamento finanziario sia da considerarsi una violazione di carattere “grave” e quindi potrebbe conseguire:

- la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che si riferisce a grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- l’amministrazione straordinaria, riferita a gravi violazione delle disposizioni amministrative che regolano l’attività dell’impresa.⁴⁵

⁴⁵ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 110.

2.5 La revoca parziale dell'autorizzazione

In forza di quanto disposto dall'art. 242 del Codice la revoca dell'autorizzazione può riferirsi a tutti i rami esercitati dall'impresa o solamente ad alcuni di essi. Nel primo caso l'impresa viene posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre nel secondo il provvedimento coinvolge solamente alcuni rami esercitati permettendo così all'impresa di continuare l'attività in quelli non investiti dalla crisi.

L'art. 225 si riferisce all'ipotesi della cosiddetta "revoca parziale" dell'autorizzazione, ossia alla revoca dei rami in cui ha avuto luogo la violazione di legge o lo squilibrio patrimoniale che è alla base della sanzione.⁴⁶ Al primo comma il legislatore conferisce all'ISVAP la facoltà di vietare all'impresa il compimento di atti di disposizione sui propri beni qualora il provvedimento non sia già stato adottato in sede di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia. Ricordiamo che il divieto di compiere atti di disposizione è di natura cautelare: l'ISVAP, infatti, può precludere all'impresa ogni atto negoziale che possa alterare la consistenza del suo patrimonio, tutelando così gli interessi degli assicurati e dei creditori.⁴⁷

Al secondo comma l'Autorità di Vigilanza può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224. In questo caso il vincolo in questione può essere posto sia sui beni immobili e sui diritti reali di godimento sia su tutti gli altri attivi. Nel primo

⁴⁶ A. POZZI, *Commento sub art. 225* in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 125.

⁴⁷ A. POZZI, *Commento sub art. 225, cit.*, Padova 2007, pag. 126.

caso il vincolo è costituito dall'iscrizione dell'ipoteca sui registri immobiliari, nel caso, invece, di tutti gli altri attivi il vincolo sarà quello previsto dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti.⁴⁸

Dal tenore letterale della norma si desume la discrezionalità dell'Autorità di Vigilanza la quale ha il potere di vietare il compimento di atti di disposizioni o di disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti a registro a copertura delle riserve tecniche.

Dei provvedimenti adottati al primo e al secondo comma deve essere data comunicazione all'Autorità di Vigilanza degli Stati nei quali l'impresa opera. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare analoghe misure per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2.6 Le misure di salvaguardia riferite alla vigilanza supplementare

La cosiddetta “vigilanza supplementare” è disciplinata all'art. 210 del Codice e può essere definita come la vigilanza effettuata sulla singola impresa di assicurazione facente parte di un gruppo assicurativo ed ha la funzione di verificare il grado di solvibilità effettivo dell'impresa all'interno del gruppo. Le conseguenze che derivano dall'appartenenza ad un gruppo sono diverse, ma una delle più importanti risiede proprio negli effetti distortivi inerenti al margine di solvibilità. Per porre rimedio alla possibilità che si verificano tali effetti il legislatore comunitario e

⁴⁸ A. POZZI, *Commento sub art. 225, cit.*, Padova 2007, pag. 105.

successivamente la disciplina interna hanno introdotto due fattispecie distinte. La prima regola stabilisce che “alle imprese e di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217”. In questo caso si fa riferimento al calcolo della cosiddetta “solvibilità corretta”. La seconda regola introdotta dal legislatore dispone che: “alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218”, il quale regola la “verifica della solvibilità dell'impresa controllante”.⁴⁹

2.6.1 La solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

L'articolo 217 si apre al primo comma con un rinvio ai regolamenti ISVAP, il quale ha emanato i regolamenti n. 18 del 12 marzo 2008 riferito alle imprese di assicurazione, n. 33 del 10 marzo 2010, che disciplina le imprese di riassicurazione. Entrambi prevedono il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa secondo le disposizioni ISVAP appena citate. In base a quanto previsto all'articolo 8 del regolamento n. 18 le imprese di assicurazione devono procedere al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante secondo il metodo basato

⁴⁹ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 115.

sul bilancio consolidato. “La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra: gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato e la somma: del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione”. È prevista la possibilità per l'ISVAP, qualora non ritenga opportuno il metodo per il calcolo della solvibilità appena descritto, di apportare delle “correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati”.

2.6.2 Misure di salvaguardia riferite ad imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro

Gli articoli 221 e 222 del Codice si occupano, anche, delle misure di salvaguardia da adottare nei confronti delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed operanti in Stati membri. Qualora un'impresa italiana abbia violato le norme relative alle riserve tecniche o al margine di solvibilità, l'ISVAP ha il potere di richiedere alle Autorità di Vigilanza degli Stati membri in cui l'impresa opera di adottare analogo provvedimento sui beni dall'ISVAP stesso indicati. In modo analogo, l'articolo 226 si occupa delle imprese di assicurazione avente sede legale in Stati membri e in Stati terzi, che operano nel territorio della Repubblica. Al primo comma il legislatore stabilisce che: “l'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento

e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura.” Si aggiunge inoltre che “a richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224”.

La simmetria esistente fra gli articoli 221 e 222 e l'articolo 226 è frutto degli obblighi di collaborazione e di comunicazione stabiliti dalle “prime direttive”, ossia dall'art. 20 della direttiva 73/239/CEE e dall'art. 24 della direttiva 79/267/CEE, le quali hanno ricoperto un ruolo di fondamentale importanza nella disciplina delle imprese di assicurazione, in quanto, hanno aperto la strada al principio della “libertà di stabilimento”⁵⁰. Tale principio predispondeva un coordinamento di regolamenti, disposizioni legislative ed amministrative, allo scopo di creare un'omogeneità per l'accesso e l'esercizio dell'attività assicurativa. Le prime direttive stabilivano che un'impresa comunitaria, la quale avesse voluto operare nel territorio della Repubblica, avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione da parte del Ministro dell'industria e, per tutta la durata dell'attività, rispettare le condizioni di esercizio adottate nel territorio della Repubblica ed essere sottoposta alla vigilanza da parte dell'Autorità competente italiana.

Nel caso di violazione delle norme relative alle riserve tecniche e alle attività a copertura, le imprese di Stati membri erano sottoposte alle stesse misure adottate per le imprese italiane. Invece, in considerazione della violazione di norme relative al

⁵⁰ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 119.

marginale di solvibilità, la normativa applicata era di competenza dello Stato in cui l'impresa aveva sede legale. Il legislatore comunitario imponeva, altresì, l'obbligo di "cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza", lasciando poi al legislatore nazionale il compito di dettare misure idonee affinché vi fosse una collaborazione proficua.⁵¹

Con l'introduzione delle seconde direttive, n. 88/357/CEE e n. 90/619/CEE, il panorama normativo è stato ampliato portando all'introduzione del principio di "libertà di prestazione di servizi", esso prevedeva che: un'impresa con sede legale in uno Stato membro aveva facoltà di libero accesso per la prestazione di servizi, "a condizioni non discriminatorie rispetto alle imprese che già operano nel mercato da penetrare".⁵²

Una ulteriore disciplina normativa in questa materia era contenuta sugli articoli 21 e 24 rispettivamente del d. lgs. n. 515 del 1992 e del d. lgs. n. 49 del 1992, i quali imponevano all'impresa comunitaria, operante in Italia, di costituire delle riserve tecniche secondo la legge italiana, sottostando alla supervisione e alla vigilanza dell'ISVAP. Inoltre, l'Autorità competente italiana, nel caso di violazione di tali norme, aveva solamente la facoltà di comunicare l'illecito all'Autorità di Vigilanza in cui l'impresa possedeva la sede legale, senza, quindi, possibilità di adottare provvedimenti necessari a ripristinare l'equilibrio.

Dalle indicazioni sopra evidenziate risultava esservi un sistema volto all'applicazione della legge dello Stato membro in cui l'impresa comunitaria

⁵¹ E. CARRELLI, *Commento sub art. 226*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 132.

⁵² E. CARRELLI, *Commento sub art. 226, cit.*, Padova 2007, pag.133.

operava, mentre la disciplina era dissimile nel caso in cui fossero previste violazioni del margine di solvibilità. In tal caso, la normativa applicata era quella prevista nello Stato in cui l'impresa di assicurazione possedeva la sede legale.

L'unificazione della disciplina fu previsto solamente con l'introduzione del principio dell'*home country control*, il quale emergeva già dalla lettura dell'art. 15 della direttiva 73/239/CEE e dell'art. 17 della direttiva 79/267/CEE, che prevedevano che la "costituzione e il mantenimento delle riserve tecniche dovesse avvenire secondo le norme vigenti nello Stato in cui l'impresa aveva sede sociale".⁵³ Adottando questi sistemi di vigilanza il legislatore comunitario ha uniformato il complesso di norme a tutela della solvibilità dell'impresa di assicurazione, uniformando così la legge sia in tema di riserve tecniche che in tema di margine di solvibilità.

2.6.3 Le misure di salvaguardia adottate nei confronti di imprese di assicurazione con sede legale in Stati terzi

Al paragrafo precedente abbiamo analizzato la competenza della vigilanza nel caso di imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro. Rimane da approfondire, in questa sede, il potere di vigilanza dell'ISVAP nel caso di imprese extracomunitarie, ovvero di Stati terzi, operanti nel territorio della Repubblica. Al secondo comma dell'art. 226 viene sancito che: "l'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,

⁵³ E. CARRELLI, *Commento sub art. 226, cit.*, Padova 2007, pag. 136.

che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica”. Il legislatore ha dato, quindi, il potere all’ISVAP di intervenire nel momento in cui la sede secondaria di impresa extracomunitaria, presente nel territorio della Repubblica, si rendesse inadempiente in riferimento agli obblighi previsti in merito alla costituzione e al mantenimento delle riserve tecniche e del margine di solvibilità.

All’interno del Codice delle Assicurazioni non si trova, però, alcuna norma applicabile in relazione al caso opposto, ossia a sedi di imprese di assicurazione italiane operanti in Stati terzi. La motivazione di questa mancanza trova fondamento nel fatto che l’applicazione delle misure di salvaguardia a imprese di Stati terzi, non è frutto di una collaborazione tra Repubblica Italiana e Stati extracomunitari, bensì un provvedimento autonomo, frutto della sovranità nazionale.⁵⁴ L’impresa extracomunitaria è identificata, all’interno dell’ordinamento italiano, come impresa autonoma e al pari delle imprese nazionali deve rispettare le medesime norme in riferimento alla costituzione delle riserve tecniche e del margine di solvibilità. Di conseguenza, alle imprese di assicurazione di Stato terzo, sono applicate le stesse misure di salvaguardia previste per le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, in riferimento, però, alla sola attività svolta in Italia.

È possibile tuttavia, che un’impresa di assicurazione di Stato terzo svolga la propria attività in più Stati membri e sia, però, vigilata solamente da uno di essi. È il caso disciplinato all’art. 226 terzo comma, il quale stabilisce che: “se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un’impresa

⁵⁴ E. CARRELLI, *Commento sub art. 226, cit.*, Padova 2007, pag. 137.

di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP". In riferimento a questa fattispecie è necessario un rinvio all'art. 51 del Codice delle Assicurazioni che disciplina le agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri. Sulla base di quanto specificato dal legislatore comunitario, un'impresa extracomunitaria che opera all'interno di più Stati membri deve presentare una richiesta motivata, alle Autorità competenti degli Stati in cui opera, "volta ad ottenere che il suo stato di solvibilità sul territorio comunitario sia soggetto alla vigilanza dell'Autorità di un solo Stato membro, secondo le norme in esso vigenti"⁵⁵. È necessario, tuttavia, che la preferenza indicata dall'impresa di assicurazione sia accolta positivamente da tutte le Autorità degli Stati membri interessati. Quindi, un'impresa sottoposta a vigilanza dell'ISVAP, subirà l'applicazione delle misure di cui agli articoli 222 e 224 in caso di violazione delle norme sul margine di solvibilità. Se vi è mancato rispetto delle norme o prolungata violazione delle stesse è possibile la revoca dell'autorizzazione, la quale interviene in merito a tutto il territorio comunitario, come previsto dal Codice all'articolo 243 secondo comma.

Sempre al terzo comma il legislatore prevede l'obbligo in capo all'ISVAP di informare le Autorità competenti degli Stati membri interessati nel caso di adozione dei provvedimenti di salvaguardia. Agli Stati membri può essere richiesto di adottare analoghe misure, "cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a

⁵⁵ E. CARRELLI, *Commento sub art. 226, cit.*, Padova 2007, pag. 138.

salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative”. Quest’espressione è stata scritta basandosi su quanto previsto al quarto comma dell’art. 20 della direttiva 73/239/CEE e all’art. 24 delle direttiva 79/267/CEE i quali si occupano delle “misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati”.

All’ultimo comma è prevista e disciplinata dal legislatore la situazione opposta, ovvero il caso in cui un’impresa di assicurazione extracomunitaria operi nel territorio della Repubblica ma sia vigilata dall’Autorità di un altro Stato membro. Il Codice stabilisce che: “se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell’Autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell’ISVAP”. Dalla lettura di questo comma emerge con chiarezza la presenza di una collaborazione ed una cooperazione tra gli Stati membri interessati.

2.6.4 Le misure in caso di solvibilità corretta negativa

Il calcolo della solvibilità corretta è disciplinato all’art. 217 secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. Il Codice, all’art. 227, prevede e sancisce la situazione in cui il calcolo della solvibilità corretta risulti negativo. In tal caso l’Autorità di vigilanza può richiedere alle “imprese con sede legale nel

territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo" di presentare un "piano di intervento". La presentazione deve essere richiesta entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Il piano di intervento deve contenere le cause che hanno portato alla deficienza della solvibilità e deve, altresì, specificare le attività e le iniziative che l'impresa di assicurazione si impegna a porre in atto, volte a ripristinare una solvibilità corretta sia presente che futura.

Al secondo comma dell'articolo in esame è previsto che nella compilazione e presentazione del piano l'impresa deve tenere conto di eventuali piani di risanamento e di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate. Inoltre, è prevista in capo all'ISVAP, al fine dell'approvazione del piano di intervento, la facoltà di richiedere all'impresa di assicurazione eventuali misure integrative o correttive atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.

È possibile che la situazione in cui versa l'impresa di assicurazione sia valutata dall'ISVAP come gravemente deficitaria, in tal caso l'Autorità di vigilanza può richiedere "immediati interventi atti ad eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta". Va ricordato, inoltre, che i provvedimenti e le misure di cui all'articolo 227 in esame, sono esclusivamente rivolti alle imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, ovvero alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un

impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

Al quinto comma il legislatore ha introdotto la possibilità di adottare le misure di salvaguardia di cui all'art. 222 terzo e quarto comma nel caso in cui si verificasse quanto previsto al primo e al quarto comma dell'articolo in esame, vale a dire, quando dal calcolo della solvibilità corretta si evidenzia un risultato negativo e quando viene valutata, dall'ISVAP, una situazione gravemente deficitaria della solvibilità dell'impresa. In tal caso le misure previste dal legislatore si riferiscono al divieto di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica ed altresì il vincolo sugli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche.⁵⁶ Va ricordato che il divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni è classificata come una misura di natura cautelare, con la quale l'Autorità di Vigilanza può impedire atti che possano alterare o modificare la consistenza del patrimonio dell'impresa di assicurazioni stessa. Invece, il vincolo sugli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche può essere posto sia ai beni immobili e i diritti reali di godimento dell'impresa, sia su tutti gli altri attivi. Con riferimento ai primi, il vincolo consisterà nell'iscrizione di ipoteche a favore dei creditori nella conservatoria dei registri immobili, su indicazione dell'ISVAP. Nel caso, invece, di tutti gli altri attivi il vincolo sarà quello previsto dalla legge per ciascun tipo di bene o di diritto.⁵⁷

⁵⁶ A. POZZI, *Commento sub art. 227*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 143.

⁵⁷ A. POZZI, *Commento sub art. 227, cit.*, Padova 2007, pag. 145.

Laddove venissero riscontrate dall'ISVAP “gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative”, ovvero “se permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II”. Tali misure si riferiscono all'istituto della nomina di un commissario per il compimento di singoli atti, all'istituto della gestione provvisoria e all'amministrazione straordinaria.

2.6.5 Le cause previste per la mancata presentazione del piano di intervento

Con particolare riferimento al problema della mancata presentazione del “piano di intervento” si potrebbe riproporre la disciplina prevista per il piano di finanziamento di cui all'art. 223. È opportuno, tuttavia, distinguere le due fattispecie, ossia trattare in modo dissimile la presentazione del piano oltre il limite stabilito dall'Autorità di Vigilanza, dalla mancata realizzazione o mancata approvazione dello stesso. La mancata presentazione del piano entro il termine prestabilito può essere considerata una violazione di carattere “grave” che comporta, quindi, la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti, la nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria e l'amministrazione straordinaria. Nel caso, invece, di mancata presentazione del “piano di intervento” o mancata approvazione dello stesso si deve fare rinvio all'articolo 242 primo comma lettera *d*), il quale prevede la revoca dell'autorizzazione per l'impresa di assicurazione che “non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di

risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento”.⁵⁸

Quindi sia la presentazione del piano in ritardo rispetto al termine indicato, sia la mancata presentazione o approvazione, rappresentano ipotesi di inadempienza grave da parte dell’impresa di assicurazione, comportando di conseguenza la revoca dell’autorizzazione.

2.6.6 Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell’impresa controllante

L’articolo in esame sancisce il passaggio conclusivo relativo al Capo dedicato alle “misure di salvaguardia”. La fattispecie regolata dal legislatore individua le misure e i provvedimenti che l’ISVAP può adottare in seguito alla verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante di cui all’art. 218, ossia nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano sede legale nel territorio della Repubblica e siano controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un’impresa di riassicurazione. Secondo l’art. 218 la verifica sulla solvibilità dell’impresa controllante viene effettuata seguendo le disposizioni impartite dall’ISVAP tramite il regolamento n. 18 del 12 marzo 2008. Qualora l’ISVAP ritenga che la solvibilità di un’impresa di assicurazione di cui all’art. 210 secondo comma sia “compromessa

⁵⁸ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 116.

o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa". Dalla lettura del primo comma emerge una particolarità relativa ai poteri di cui è investita l'Autorità di Vigilanza. Infatti l'ISVAP ha facoltà di richiedere un programma di intervento non solamente all'impresa di assicurazione vigilata, bensì anche all'impresa con partecipazione assicurativa capogruppo. Queste ultime non sono imprese di assicurazione e quindi non svolgono attività assicurativa, come tali non dovrebbero essere sottoposte a vigilanza da parte dell'ISVAP. Il legislatore italiano ha quindi ampliato i poteri in capo all'Autorità di Vigilanza, la quale ha la possibilità di impartire le proprie norme anche ad imprese che non fanno parte della sua legislazione.

È necessario sottolineare che gli articoli 227 e 228 rientrano in una particolare categoria definita "vigilanza supplementare", introdotta dalla direttiva 98/78/CE. Tale funzione ha lo scopo di "verificare il grado di solvibilità effettivo dell'impresa di assicurazione che faccia parte di un gruppo assicurativo".⁵⁹ Gli articoli immediatamente precedenti, invece, disciplinano la "vigilanza prudenziale", riferita, cioè, al controllo della singola posizione individuale dell'impresa. La vigilanza supplementare è stata istituita al fine di individuare e sanzionare gli avvenimenti in cui la struttura del gruppo assicurativo viene utilizzata con lo scopo di incrementare gli affari mantenendo invariato il patrimonio complessivo. Ricordiamo, invece, che all'art. 242 il legislatore si esprime affermando che, la mancata realizzazione dei

⁵⁹ E. CARRELLI, *Commento sub art. 227*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 147.

piani di cui all'art. 222, comporta la revoca dell'autorizzazione. Vi sono particolari ipotesi di abuso che rientrano in questa fattispecie. Il primo possibile rischio consiste nel doppio o plurimo uso dello stesso capitale per soddisfare obblighi normativi di più imprese assicurative. Questa operazione è possibile in quanto il valore della partecipazione azionaria è determinato sia come elemento attivo della partecipante sia come capitale della partecipata.⁶⁰

Un altro fenomeno è rappresentato dal compimento di operazioni infragruppo, a condizioni, però, dissimili da quelle normali previste nel mercato, quali ad esempio la concessione diretta o indiretta di finanziamenti rappresentata dal trasferimento di risorse dalla controllante alla controllata. La determinazione di queste operazioni in modo irregolare comporta il cosiddetto annacquamento dei risultati in quanto non vi è un effettivo incremento di mezzi finanziari, bensì solamente un trasferimento di ricchezza.⁶¹ Ulteriore ipotesi di abuso consiste nella capitalizzazione della partecipata con indebitamento della partecipante, solamente nell'ipotesi che quest'ultima non sia impresa di assicurazione e quindi non sia sottoposta alla vigilanza da parte dell'ISVAP. Essere un'impresa non sottoposta a vigilanza significa non avere l'obbligo di rispettare le norme derivanti dall'esercizio dell'attività assicurativa, e quindi, poter contrarre prestiti ingenti con lo scopo di finanziare il capitale di rischio della controllata.⁶²

⁶⁰ E. CARRELLI, *Commento sub art. 227, cit.*, Padova 2007, pag. 148.

⁶¹ E. CARRELLI, *Commento sub art. 227, cit.*, Padova 2007, pag. 149.

⁶² E. CARRELLI, *Commento sub art. 227, loc. cit.*, Padova 2007.

Per evitare l'abuso di queste operazioni, i gruppi assicurativi sono sottoposti, oltre alla vigilanza prudenziale sulle singole imprese, anche a "vigilanza supplementare" sul gruppo nel suo complesso.

Tornando all'esame dell'articolo 228, come abbiamo già anticipato, qualora l'ISVAP ritenga che la solvibilità dell'impresa sia compromessa, l'Autorità di Vigilanza stessa può richiedere all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo la presentazione di un programma di intervento con lo scopo di garantire la solvibilità anche futura dell'impresa. Al secondo comma la norma prosegue stabilendo che, qualora le condizioni non fossero ripristinate o in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di intervento di cui al primo comma l'ISVAP può adottare discrezionalmente due interventi successivamente elencati. Questa libertà di valutazione in capo all'Autorità di vigilanza appare anche al primo comma, ove è previsto l'intervento dell'ISVAP attraverso l'applicazione di una misura cautelare, adottata anche se non vi è stata una precisa violazione di obblighi di legge.

In particolare le imprese di assicurazione, nel caso in cui si verificasse quanto previsto al secondo comma, possono essere assoggettate ad una preventiva autorizzazione da parte dell'ISVAP per porre in essere qualsiasi operazione di cui all'art. 215 del Codice, "nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere *b*) e *c*), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo". Tra le operazioni infragruppo rilevanti troviamo: la concessione di finanziamenti, le garanzie, gli elementi ammessi a costituire il

marginale di solvibilità, gli investimenti, le operazioni di assicurazione e di retrocessione e gli accordi di ripartizione dei costi. Un ulteriore provvedimento in capo all'ISVAP è la possibilità di imporre "l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto", sempre nel caso in cui le condizioni relative alla solvibilità dell'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in mancanza della presentazione o mancanza dell'esecuzione del programma.⁶³

⁶³ E. CARRELLI, *Commento sub art. 227, cit.*, Padova 2007, pag 150.

Capitolo Terzo

LE “MISURE DI RISANAMENTO”

3.1 Aspetti generali delle “misure di risanamento”.- 3.2 Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo.- 3.2.1 Il commissario per il compimento di singoli atti. 3.3 Il commissario per la gestione provvisoria.- 3.4 L’amministrazione straordinaria, i presupposti oggettivi.-3.4.1 Le gravi irregolarità nell’amministrazione, le gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa. 3.4.2 La previsione relativa a gravi perdite patrimoniali.- 3.4.3 La procedura dell’amministrazione straordinaria.- 3.4.4 Gli organi della procedura.- 3.4.5 I poteri dei commissari straordinari.- 3.4.6 Il comitato di sorveglianza.- 3.4.7 Gli adempimenti iniziali della procedura.- 3.4.8 Gli adempimenti finali dell’amministrazione straordinaria.- 3.4.9 Gli adempimenti in materia pubblicitaria.- 3.5 L’esclusione dal titolo III della legge fallimentare e l’inapplicabilità dell’articolo 2409 c.c. alle imprese di assicurazione.- 3.6 L’applicazione delle misure di risanamento alle sedi secondarie di Stato terzo nel territorio della Repubblica.

3.1 Aspetti generali delle “misure di risanamento”

Il Capo relativo alle “misure di risanamento” comprende l’istituto della nomina di un commissario per il compimento di singoli atti, la nomina di una commissario per la gestione provvisoria, la disciplina dell’amministrazione straordinaria ed alcune norme che sono da considerarsi di applicazione generale a tutte le misure di

risanamento.⁶⁴ La nomina di un commissario per la gestione provvisoria rappresenta una novità introdotta dal Codice delle Assicurazioni, infatti, la normativa previgente disciplinava solamente le norme riferite alla nomina del commissario per il compimento di singoli atti e l'amministrazione straordinaria. Con l'introduzione del Codice, soprattutto con la stesura degli articolo 229 e successivi, il legislatore ha posto rimedio alla carenza di ordine che era presente nella disciplina delle imprese assicurative.⁶⁵ Il pregio del Codice risiede proprio nella capacità di graduare le "misure di risanamento" in base alla gravità delle disposizioni violate dall'impresa.

Come anticipato, vi è una distinzione fondamentale fra le "misure di salvaguardia" e quelle di "risanamento" anche se, in entrambi i casi, le situazioni considerate si riferiscono alla solvibilità dell'impresa di assicurazione. Il concetto di salvaguardia fa capo a situazioni non ancora pregiudicate e ha lo scopo di preservare la solvibilità, mentre le misure di risanamento sono indirizzate al recupero della solvibilità dell'impresa che risulta già compromessa.

È necessario fare un accenno anche al potere dell'Autorità di vigilanza, non solamente nei confronti di imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, ma alle succursali di imprese di Stato membro presenti nel territorio italiano. Proprio all'art. 232 terzo comma del Codice viene stabilito che "le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la

⁶⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 125.

⁶⁵ C. FIENGO, *Commento sub art. 229*, cit., Padova 2007, pag. 154.

legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.” In modo analogo l’art. 232 primo comma stabilisce che “i provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri”. Il provvedimento in esame viene applicato secondo il principio, ormai ben noto, dell’*home country control*, disciplinato dalla Direttiva 2001/17/CE del 19 marzo 2001.

Tuttavia, in questo comma non si fa riferimento all’istituto per la nomina del commissario per il compimento di singoli atti in quanto, per esso, è già previsto il rinvio determinato all’ultimo comma dell’art. 229.⁶⁶

3.2 Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo

Il trascorso normativo relativo all’istituto della nomina del commissario per il compimento di singoli atti è particolarmente articolato. La legislazione originaria prevedeva, all’art. 7 della legge n. 576 del 1982, che la nomina del commissario *ad acta* fosse di competenza del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il provvedimento relativo alla nomina del commissario per il

⁶⁶ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 126.

compimento di singoli atti era da considerarsi in alternativa alla gestione straordinaria. Inoltre, i presupposti dei due istituti coincidevano, ossia dovevano presentarsi: “gravi irregolarità nell’amministrazione, gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l’attività, infine, grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza”. In seguito alla modificazione della legge n. 576 con la l. n. 20 del 1991, il legislatore decise di dedicare completamente all’istituto per la nomina del commissario per il compimento di singoli atti l’art. 6-bis, il quale era stato munito di presupposti autonomi e diversi rispetto alla legislazione originaria, dovendo sussistere, al fine della nomina, una “grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”. Anche in questa sede la nomina del commissario *ad acta* era affidata al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato che procedeva su propria iniziativa o su proposta dell’ISVAP. Successivamente, però, con il d.P.R. n. 385 del 1994 il potere sulla decisione di nomina del commissario è stata trasferita alle competenze dell’ISVAP, in quanto considerata attività di controllo e di vigilanza non spettante al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Infine, con l’introduzione del D. Lgs. del 7 settembre 2005, l’art. 229 è stato esclusivamente dedicato all’istituto della nomina del “Commissario per il compimento di singoli atti”. I presupposti su cui si basa tale provvedimento sono nuovamente diversi rispetto alla normativa previgente, infatti, al fine della nomina, è necessaria: una “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”. La particolare caratteristica del

percorso normativo appena descritto si può identificare nella continua modificazione del presupposto di base che sfocia, poi, nella nomina del commissario:

- con la l. n. 576 del 1982 dovevano sussistere “gravi irregolarità nell’amministrazione; gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l’attività; grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza”,

- con la l. n. 20 del 1991 il presupposto base era la “grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”,

- con il D. Lgs. del 7 settembre 2005, ovvero il Codice delle Assicurazioni Private, la nomina del commissario è prevista in caso di “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”.

3.2.1 Il commissario per compimento di singoli atti

Come già anticipato, l’art. 229 si apre indicando il presupposto oggettivo affinché l’Autorità di Vigilanza possa nominare il commissario per il compimento di singoli atti, ossia la “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”. Il provvedimento di nomina viene disposto per rendere la gestione dell’impresa di assicurazione conforme alla legge, tuttavia è difficile “individuare a priori i singoli atti che risulteranno, a posteriori, necessari a ristabilire la conformità alle disposizioni di legge: sicché, esclusa tale assoluta determinabilità, si dovrà piuttosto ritenere che il commissario sia legittimato a porre in essere tutti gli atti che si rendessero, in relazione alle circostanze, indispensabili

per il conseguimento del risultato”.⁶⁷ In relazione a quanto specificato, è possibile affermare che le attribuzioni relative ai poteri del commissario per il compimento di singoli atti si potrebbero circoscrivere alle competenze degli amministratori, in considerazione anche dell’art. 2364 c.c., il quale ha ristretto notevolmente i poteri deliberativi dell’assemblea dei soci ai soli “oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza ed alle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori”. Il legislatore ha voluto, in questo sede, rafforzare l’esclusività del potere di gestione degli amministratori.⁶⁸

Tuttavia è necessario ricordare che la nomina del commissario per il compimento di singoli atti non comporta né lo scioglimento né la sospensione degli organi sociali, quindi la gestione dell’impresa rimane regolarmente affidata agli organi di competenza. Possiamo, quindi, affermare che il provvedimento in esame ha sicuramente il pregio di non alterare le competenze decisionali degli organi e di non arrestare l’attività dell’impresa. Tutto ciò si esprime anche in una “convivenza” pacifica tra gli organi ordinari e il commissario *ad acta*.

Al secondo comma dell’art. 229 è specificato che “il provvedimento è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti”. Il ricorso alla nomina del commissario *ad acta* si basa sull’ipotesi di violazione delle norme relative alle riserve tecniche e sulle attività a

⁶⁷ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 139, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, *Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576*, in G. PARTESOTTI – E. BOTTIGLIERI (a cura di), *La riforma della vigilanza sulle assicurazioni*, in *Nuove leg. civ. comm.* 1987, I, pag. 350.

⁶⁸ C. FIENGO, *Commento sub art. 229, cit.*, Padova 2007, pag. 162.

copertura delle stesse, come previsto all'art. 221 terzo comma lettera *a*). L'articolo in esame specifica che l'istituto della nomina deve essere previsto solamente in un momento successivo alla richiesta, da parte dell'ISVAP, di rimuovere le irregolarità individuate e contestate. Quindi se decorre il termine prestabilito, le violazioni non sono state eliminate, sarà inevitabilmente necessaria l'adozione di un provvedimento di cui all'art. 221 terzo comma, tra i quali è indicato anche l'istituto per la nomina del commissario *ad acta*.

Sempre in relazione al secondo comma dell'art. 229 emerge la gradualità con cui l'Autorità di Vigilanza può intervenire per porre rimedio alle violazioni accertate, infatti, il provvedimento è disposto solamente in seguito alla contestazione delle violazioni caratterizzate da una situazione di continua illegalità, causata dal superamento del termine congruo assegnato dall'ISVAP per eliminarle.

Al terzo comma il legislatore ha individuato, in quanto compatibili, alcune disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, effettuando opportuni rinvii:

- all'art. 232 primo comma è prevista l'applicazione delle procedure e dei provvedimenti in merito alla gestione provvisoria e all'amministrazione straordinaria anche nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri,

- all'art. 233 secondo, terzo e quarto comma sono previste le modalità di revoca o di sostituzione dei commissari, le indennità loro spettanti e l'applicazione dei requisiti di onorabilità e professionalità stabilite per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo presso l'impresa di assicurazione,

- all'art. 236 primo comma sono previsti i poteri in capo ai commissari straordinari e al comitato di sorveglianza, i quali redigano separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettano all'ISVAP,
- all'art. 237 primo secondo e terzo comma sono, infine, indicati gli adempimenti in materia pubblicitaria.

3.3 Il commissario per la gestione provvisoria

La disciplina della gestione provvisoria, specificata all'art. 230 del Codice delle Assicurazioni, è analoga a quella contenuta nell'art. 76 del Testo Unico Bancario. La somiglianza tra le due norme trova fondamento nella visione del legislatore di porre in prima piano il risanamento dell'impresa, assicurativa o bancaria, invece della sua espulsione dal mercato. Tuttavia, uno scenario così descritto non deve essere inteso come una possibilità per l'impresa di continuare ad operare nel mercato senza possederne i requisiti necessari, ma deve essere letto in una visione di tutela dell'interesse generale dei soggetti terzi, dei creditori, dei dipendenti e più in generale anche del mercato assicurativo e bancario e dell'economia nazionale.⁶⁹ Quindi, sia la disciplina bancaria che quella assicurativa perseguono un cammino volto a ricercare tecniche adeguate a ripristinare l'equilibrio dell'impresa e a risolvere situazioni di crisi in cui potrebbero abbattersi.

⁶⁹ C. FIENGO, *Commento sub art. 230*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 165.

Dalla lettura dell'art. 230 risulta subito chiaro come i presupposti oggettivi per la gestione provvisoria siano esattamente gli stessi dell'amministrazione straordinaria. Infatti al primo comma viene previsto che "l'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione". Quindi, i presupposti oggettivi per l'applicazione della procedura sono:

- le gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,
- gravi perdite patrimoniali.

A questo deve aggiungersi un ulteriore presupposto, ossia la ricorrenza di ragioni di "assoluta urgenza", giustificata dal bisogno di intervenire in tempi ristretti per evitare un aggravamento della situazione. La nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria permette l'attuazione del provvedimento in modo tempestivo, senza dover attendere l'*iter* burocratico necessario per l'emanazione del decreto ministeriale di scioglimento degli organi sociali proprio dell'amministrazione straordinaria.⁷⁰ La norma in esame prevede, inoltre, che la durata massima relativa per la gestione provvisoria sia di due mesi, trascorsi i quali sono possibili due scenari distinti per l'impresa di assicurazione:

- il ripristino della fisiologia dell'impresa e quindi il reintegro delle funzioni proprie dell'organo amministrativo e di controllo,

⁷⁰ C. FIENGO, *Commento sub art. 230, cit.*, Padova 2007, pag 167.

- l'amministrazione straordinaria.

L'articolo in oggetto può essere classificato fra i provvedimenti di natura cautelare, come ampiamente espresso dal secondo comma, il quale prevede che "l'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa". Inoltre, la natura cautelare è giustificata anche da quanto indicato all'art. 7 della l. n. 241 del 1990 secondo cui "al ricorrere del carattere di riservatezza ed urgenza, potrà omettersi la comunicazione di avvio del procedimento: diversamente da quanto accade in tema di amministrazione straordinaria, alla luce di quanto disposto dall'art. 231, co. 4, del Codice".⁷¹ All'art. 229 manca, infatti, "la previsione della comunicazione del provvedimento dell'ISVAP agli interessati".⁷²

Il provvedimento della gestione provvisoria implica la sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo della società, a differenza di quanto previsto, invece, nel caso dell'amministrazione straordinaria, la quale presuppone lo scioglimento degli organi. Tuttavia, è possibile che nel corso della gestione provvisoria sia necessario lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo, in tal caso, il commissario di cui all'art. 230 verrebbe investito dei poteri di commissario straordinario senza la necessità di un formale atto di nomina.

Al secondo comma dell'art. 230 sono previsti alcuni rinvii, in quanto compatibili, con la gestione provvisoria, ossia:

⁷¹ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 144.

⁷² G. FALCONE, *op. cit.*, pag. 145, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: L. DESIDERIO, *Le procedure commissariali di governo delle crisi*, in S. AMOROSINO – L. DESIDERIO (a cura di), *Il nuovo codice delle assicurazioni*, Milano 2006, pag. 474.

- all'art. 232 primo comma è prevista l'operatività del principio dell'*home country control* nel caso di gestione provvisoria, infatti, l'efficacia della procedura copre anche le succursali delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri,

- all'art. 233 secondo, terzo e quarto comma sono previsti i poteri in capo all'ISVAP, il quale può revocare o sostituire i commissari nell'interesse di un miglior svolgimento della procedura; determinare le indennità loro spettanti anche se il pagamento risulta a carico dell'impresa sottoposta alla procedura, inoltre, sono stabiliti, per i commissari, il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità,

- all'art. 234 terzo, quarto e ottavo comma è previsto che le funzioni degli organi straordinari abbiano inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessino con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, inoltre, l'ISVAP, con regolamento, può impartire ai commissari speciali cautele e limitazioni. È prevista la responsabilità, in capo a questi ultimi, sull'inosservanza delle prescrizioni impartite. Nel caso in cui i commissari siano più di uno devono decidere a maggioranza dei componenti in carica,

- all'art. 235 primo e secondo comma sono indicati gli adempimenti iniziali, relativi al passaggio di consegna dell'azienda dagli organi amministrativi disciolti ai commissari,

- all'art. 236 primo comma sono indicati gli adempimenti finali a carico dei commissari e del comitato di sorveglianza, relativamente alla presentazione di rapporti separati sull'attività svolta,

- infine, all'art. 237 primo secondo e terzo comma sono previsti gli adempimenti in materia pubblicitaria.

3.4 L'amministrazione straordinaria, i presupposti oggettivi

L'amministrazione straordinaria, disciplinata all'articolo 231 del Codice, fa emergere al primo comma i presupposti oggettivi che concorrono a determinare i contorni di tale istituto. La norma in esame stabilisce che il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo dell'impresa ove siano riscontrate:

- gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
- gravi perdite patrimoniali.

Ai due presupposti indicati deve essere aggiunta la facoltà di disporre il provvedimento anche su proposta degli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa ove sussistano i presupposti di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 231.

La norma previgente, contenuta all'art. 7 della l. n. 576 del 1982 si basava su presupposti in parte diversi da quelli attuali, e conteneva una formulazione più ampia rispetto al Codice delle Assicurazioni, ossia disciplinava casi di “grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla

vigilanza”. L’attuale minore ampiezza si può cogliere in quanto, oggi si omette l’ipotesi di “persistente inosservanza”, che tuttavia può essere sostituita ed assorbita nel concetto di “gravi violazioni di disposizioni amministrative”.⁷³ Il presupposto di cui alla lettera *a*) del primo comma dell’art. 231 può essere considerato parallelamente all’istituto della nomina del commissario per il compimento di singoli atti, ove l’art. 229 considera, come presupposti, i casi di “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”. Data la somiglianza dei presupposti oggettivi dei due istituti, è necessario individuare un criterio distintivo nella procedura da adottare. Infatti, si può ricondurre la nomina del commissario per il compimento di singoli atti ai casi in cui la crisi di legalità possa essere rimossa attraverso specifici atti individuabili prima dell’apertura del procedimento, mentre l’istituto dell’amministrazione straordinaria viene ricondotto a procedimenti più complessi, che non si possono determinare anticipatamente.⁷⁴

L’amministrazione straordinaria presenta luoghi comuni anche con l’istituto della liquidazione coatta amministrativa di cui all’art. 245 del Codice delle Assicurazioni. Tuttavia, sussiste una differenza fondamentale dal punto di vista quantitativo tra i due istituti, ossia che le irregolarità nell’amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative, o statutarie ovvero le perdite previste siano di “eccezionale gravità”. La differenza si basa proprio sulla “gravità”. Le violazioni, infatti, non dovranno più essere solamente di carattere “grave”, bensì “eccezionalmente grave”. Inoltre, i due istituti ricoprono situazioni in parte diverse tra loro, l’amministrazione straordinaria si basa su crisi dell’impresa

⁷³ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 150.

⁷⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 152.

con carattere “reversibile”, mentre la liquidazione coatta amministrativa affronta situazioni di tipo “irreversibile”.

3.4.1 Le gravi irregolarità nell’amministrazione, le gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’impresa

Le gravi irregolarità nell’amministrazione possono essere ricondotte alla violazione di “regole tecniche, di buona amministrazione: regole, comunque non destinate a tradursi (almeno immediatamente) in disposizioni di legge, amministrative o statutarie”.⁷⁵ Sembra esservi un’ampia visione del concetto di irregolarità, che comprende anche aspetti non legati a valori economici. Rispetto alla legge del 12 agosto del 1982 n. 576, la formulazione normativa attuale è la medesima, e non risultano quindi differenze di presupposto.

Tuttavia in riferimento alla “grave violazione delle disposizioni legislative amministrative o statutaria”, si può sollevare un confronto con la normativa previgente arrivando a due conclusioni:

- da un lato, la nuova disciplina, non fa più riferimento alle violazioni delle norme regolamentari, bensì a quelle amministrative,

⁷⁵ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 153.

- dall'altro, il riferimento a norme amministrative permette di eliminare quanto previsto all'art. 7 l. n. 576 del 1982 sulla "grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle Autorità preposte alla vigilanza".⁷⁶

Ricordiamo, inoltre, che le violazioni di cui sopra sono da identificarsi non solamente nell'inosservanza delle norme relative alla vigilanza, ma ancor più in generale a tutte le violazioni che riguardano un'impresa di assicurazione, quali ad esempio, le norme fiscali.

3.4.2 La previsione relativa a gravi perdite patrimoniali

La legge n. 576 del 1982 all'articolo 7 non disciplinava il presupposto relativo alle "gravi perdite patrimoniali" previste, invece, all'art. 231 del Codice delle Assicurazioni. In questa fattispecie la disciplina assicurativa si discostava da quella bancaria, la quale prevedeva già le gravi perdite patrimoniali come presupposto dell'amministrazione straordinaria. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'introduzione di tale presupposto in tema di amministrazione straordinaria ha colmato la lacuna normativa che distanziava la disciplina assicurativa da quella bancaria.

Per poter procedere con l'apertura del procedimento relativo all'istituto della amministrazione straordinaria, le gravi perdite patrimoniali devono essere solamente "previste", non è, tuttavia, necessario che siano anche risultanti dal bilancio di esercizio. Tale previsione può essere avanzata sia dall'Autorità di vigilanza

⁷⁶ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 154.

competente, in seguito ad ispezioni effettuate presso l'impresa di assicurazione, sia dagli organi interni quali gli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

In riferimento agli istituti di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa è necessario sottolineare la mancanza di un criterio legale nella distinzione tra le perdite "gravi" e le perdite "eccezionalmente gravi". In modo simile sono disciplinate le crisi delle imprese bancarie, tuttavia, per esse, il concetto si basa sulla "rimediabilità" della crisi stessa e non sulla gravità della perdita.⁷⁷

Quindi, per l'attuazione dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, è necessario che la situazione dell'impresa sia "rimediabile", contrariamente, per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa la situazione dell'impresa deve essere di carattere "irrimediabile".⁷⁸

3.4.3 La procedura dell'amministrazione straordinaria

Come previsto al secondo comma dell'articolo 231 la proposta di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, attraverso l'assegnazione di un termine congruo per rimuovere le violazioni e le medesime irregolarità. Solamente in seguito alla mancata rimozione degli addebiti, l'Autorità di vigilanza

⁷⁷ G. FALCONE, *op. cit.*, pag. 156, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: S. BONFATTI, *La liquidazione coatta delle banche e degli intermediari in strumenti finanziari. Presupposti soggetti ed oggettivi*, Milano 1999, pag. 88.

⁷⁸ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 156.

può procedere all'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il quale deve essere disposto, con decreto, dal Ministro delle attività produttive. Al terzo comma è previsto, altresì, che lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo può essere richiesto all'ISVAP da parte degli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria dell'impresa di assicurazione. L'organo che ha sollevato la richiesta deve presentare un'istanza motivata e deve, inoltre, indicare con precisione le ragioni che hanno spinto gli organi interni a richiedere l'applicazione di tale procedura di risanamento per l'impresa stessa.⁷⁹ La necessità di avere un'istanza motivata si basa anche sull'esigenza di rendere l'organo amministrativo responsabile rispetto all'impresa di assicurazione, soprattutto nel momento in cui la proposta di scioglimento degli organi sia respinta dall'Autorità di vigilanza per mancanza di presupposti.

È necessario ricordare che la richiesta da parte degli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria non condiziona la decisione dell'Autorità di vigilanza. Quest'ultima, infatti, può accogliere l'istanza presentata oppure respingerla ove non ritenga che sussistano le motivazioni alla base della richiesta stessa. L'ISVAP ha la possibilità di disporre direttamente la liquidazione coatta amministrativa qualora ne sussistano i presupposti senza incorrere prima nell'istituto dell'amministrazione straordinaria. Risulta chiaro come anche in questo frangente, l'Autorità di vigilanza sia investita di un potere ampiamente discrezionale. Un primo livello di discrezionalità è relativo all'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 231 primo comma; un secondo livello, invece, si presenta nel momento

⁷⁹ D. BUONOMO, *Commento sub art. 231*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag 173.

in cui l'Autorità di vigilanza ha facoltà di scelta sullo strumento di intervento più idoneo alla realtà aziendale, quale l'istituto dell'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione coatta amministrativa.⁸⁰

Secondo quanto stabilito al quinto comma dell'art. 231, la procedura non può superare la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive. Sono, tuttavia, possibili soluzioni diverse contemplate nel Codice, ossia: una durata più breve, nel caso in cui l'ISVAP reputi necessaria la chiusura anticipata, oppure una proroga di ulteriori dodici mesi, sempre su proposta dell'Autorità di vigilanza, ove lo ritenga necessario. Ci si potrebbe porre un interrogativo sulla durata dell'amministrazione straordinaria; infatti, non sembra possibile riuscire a determinare anticipatamente la durata di una simile procedura di risanamento. È proprio in questa prospettiva che si devono interpretare le deroghe proposte dal legislatore, ossia la possibilità di procedere alla chiusura anticipata, nel caso in cui la situazione dell'impresa di assicurazione sia ripristinata prima del termine annuale previsto, o la proroga del provvedimento per ulteriori dodici mesi ove risulti necessaria la continuazione dell'intervento dei commissari e del comitato di sorveglianza al fine di ripristinare l'equilibrio e di eliminare tutte le violazioni e le irregolarità.

Infine, l'art. 234 terzo comma si apre con un rinvio all'art. 235, il quale stabilisce che le funzioni degli organi straordinari hanno inizio nel momento in cui essi prendono in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti, attraverso un sommario processo verbale. Tuttavia è possibile che il passaggio delle consegne

⁸⁰ D. BUONOMO, *Commento sub art. 231, cit.*, Padova 2007, pag. 174.

non avvenga in modo regolare, sarà necessario in tal caso l'assistenza di un notaio per procedere al passaggio di consegna dell'azienda. In modo analogo a quello appena descritto gli organi straordinari cessano l'esercizio delle funzioni proprie con il passaggio delle consegne degli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236". Il riferimento agli adempimenti finali in capo agli amministratori straordinari e al comitato di sorveglianza si basa sulla redazione di rapporti separati, sull'attività svolta e sull'invio all'ISVAP della documentazione. È, inoltre, previsto in capo ai commissari l'obbligo di redigere un progetto di bilancio, che deve essere presentato all'ISVAP, il quale provvede all'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura del procedimento di amministrazione straordinaria.

3.4.4 Gli organi della procedura

All'articolo 233 del Codice sono disciplinati gli organi facenti capo alla procedura di amministrazione straordinaria e più in generale sono previste: la nomina, la revoca e la sostituzione dei commissari, le modalità di indennità spettanti agli stessi e i requisiti necessari al fine di poter ricoprire tale carica.

La nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza è di competenza dell'ISVAP, a differenza di quanto prevedeva la legge n. 576 del 1982, la quale indicava come Autorità competente il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Al Ministro delle attività produttive spetta, invece, la disposizione del decreto per lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo.

Nell'articolo in esame, il legislatore non ha previsto alcun riferimento temporale per la nomina dei commissari straordinari. Diversamente si presenta la normativa bancaria, la quale prevede nel Tub il termine di 15 giorni dall'emanazione del decreto per disporre lo scioglimento degli organi della banca.⁸¹ Unico riferimento temporale relativo alla normativa sulle assicurazioni è contenuto all'art. 237 del Cod. ass. nel quale sono previsti gli adempimenti in materia pubblicitaria da parte dell'ISVAP. Sembra, quindi, che quest'ultimo possa procedere alla nomina solamente in seguito al compimento degli adempimenti pubblicitari.⁸²

Anche in riferimento al comitato di sorveglianza vi è una lacuna, ossia non è espressamente indicato nel Codice se la sua nomina sia necessaria oppure debba avvenire solo in presenza dell'organo di vigilanza all'interno dell'impresa di assicurazione. Tuttavia, nella legislazione assicurativa, la norma viene letta in senso affermativo, ossia si ritiene necessaria la costituzione del comitato di sorveglianza, affinché vi sia una migliore ripartizione dei compiti ed un migliore svolgimento degli stessi, anche attraverso pareri forniti dal comitato ai commissari nei casi indicati nel Codice all'art. 234 ovvero da regolamento dell'ISVAP.⁸³

Nella fattispecie in oggetto, la discrezionalità dell'Autorità di Vigilanza emerge in modo chiaro: infatti, la decisione sulla nomina, sulla revoca e sulla sostituzione degli organi della procedura spetta direttamente all'ISVAP. Secondo quanto stabilito all'art. 234 del Cod. ass., la revoca e la sostituzione dei commissari può avvenire

⁸¹ A. NUZZO, *Commento sub art. 71*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova 2001, pag. 549.

⁸² C. FIENGO, *Commento sub art. 233*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 185.

⁸³ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.* Padova 2007, pag. 186.

sulla base di una generica motivazione legata al miglioramento della procedura di risanamento dell'impresa. Tuttavia, la revoca dall'incarico di commissario straordinario e di componente del comitato di sorveglianza dell'amministrazione non è a libera discrezione dell'Autorità di vigilanza qualora vi sia la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità, come previsto all'art. 233 secondo comma. Altra facoltà in capo all'ISVAP che fa emergere la sua discrezionalità trova fondamento all'art. 233 del Codice con riferimento alle indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza. Il legislatore ha previsto che: "le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura".

Per il calcolo delle indennità spettanti ai commissari e agli altri organi della procedura non vi è una parcella fissa: la loro determinazione è infatti affidata all'ISVAP, il quale stabilisce, in base alle dimensioni, alla complessità della gestione ed ai risultati conseguiti, l'ammontare dell'indennizzo. Questa "libertà" sulla scelta è giustificata sia dalle dimensioni che fanno capo, solitamente, alle imprese di assicurazione sia all'interesse pubblico che esse rivestono. Sarà, quindi, opportuno per l'ISVAP, attendere la fine della procedura straordinaria prima di determinare i compensi degli organi in modo corretto.⁸⁴

Al quarto comma dell'art. 233 del Codice, come già anticipato, sono indicati i requisiti di onorabilità e professionalità che devono far capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo all'interno delle imprese di assicurazione,

⁸⁴ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.* Padova 2007, pag. 186.

riassicurazione o presso imprese di partecipazione assicurativa. Tali requisiti devono essere presenti anche negli organi preposti alla procedura straordinaria: ciò significa che la loro mancanza comporta la revoca della carica di commissario straordinario, di presidente o di componente del comitato di sorveglianza. In modo analogo si esprime, anche, la disciplina bancaria, la quale all'art. 25 del testo unico, dà indicazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle relative cause di sospensione.

L'art. 234 del Codice disciplina i poteri e il funzionamento degli organi straordinari sottoposti alla procedura di cui all'articolo 231. È necessario, in questo caso, ricordare che gli organi straordinari operano “in sostituzione” agli organi disciolti, e tale provvedimento si identifica, non tanto per il carattere sanzionatorio, bensì come una misura “di continuazione e di conservazione dell'impresa attraverso il superamento della situazione di crisi.”⁸⁵ Inoltre, lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'impresa, è necessario affinché i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza possano svolgere al meglio, senza ostacoli, le funzioni affidategli dall'ISVAP.

Le dimensioni molto ampie delle imprese di assicurazione e l'interesse che riscontrano e ricoprono nel settore finanziario ed assicurativo, hanno preoccupato il legislatore a causa delle probabili crisi che si espanderebbero in modo negativo su tutto il sistema. Ciò ha condotto alla ricerca di soluzioni alternative alla cosiddetta liquidazione coatta amministrativa, che impone l'espulsione dell'impresa dal mercato. Possiamo, quindi, attribuire al termine “risanamento” sia un significato di

⁸⁵ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.* Padova 2007, pag. 191.

sopravvivenza dell'impresa in crisi, sia un tentativo di regolarizzare l'attività aziendale.⁸⁶

È necessario ricordare che i commissari straordinari, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la veste di pubblici ufficiali, in quanto portatori di obiettivi di risanamento dell'impresa in crisi, e volti ad operare nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

3.4.5 I poteri dei commissari straordinari

Per capire al meglio il funzionamento della procedura di amministrazione straordinaria è necessario individuare i poteri che fanno capo ai commissari provvisori. Essi risultano analoghi a quelli degli organi amministrativi ordinari, anche se gli obiettivi perseguiti sono diversi. Gli amministratori operano in una visione di continuità aziendale, mentre, il commissario straordinario ha specifici obiettivi prefissati, volti a risanare le irregolarità e conservare la solvibilità dell'impresa, avendo avuto riguardo alla natura cautelare del provvedimento.

Al primo comma dell'art. 234 il legislatore ha stabilito che i “commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa”: in questa prospettiva si può affermare che “i commissari straordinari siano legittimati a porre in essere atti tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione”. Tuttavia il legislatore ha voluto porre dei limiti specifici ai loro poteri introducendo, al secondo comma dell'articolo in esame, la necessità di pareri

⁸⁶ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.*, Padova 2007, pag. 192.

conferiti del comitato di sorveglianza ai commissari qualora sia stabilito dallo stesso articolo ovvero dall'ISVAP con regolamento.⁸⁷

I commissari straordinari, nell'ambito dei loro poteri: “provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.” La sfera dei compiti facenti capo ai commissari straordinari è particolarmente vasta, come stabilito anche dal primo comma dell'art. 231, essi ricoprono sia funzioni amministrative che la funzione di rimuovere le irregolarità presenti nell'impresa. I compiti indicati dal legislatore presentano una sequenza logica graduale: in primo luogo i commissari svolgono un lavoro di accertamento della situazione aziendale ossia una verifica che riguardi la capacità dell'impresa di produrre reddito, in secondo luogo vengono identificate ed analizzate tutte le irregolarità che hanno fermato il regolare processo operativo dell'impresa, ed infine, sono tenuti ad una vera e propria amministrazione dell'impresa, accompagnandola fino al suo completo risanamento. In relazione alle prime due fasi, risultano molto utili ai commissari, i rilevamenti e gli accertamenti che l'ISVAP ha condotto al momento della presentazione dell'istruttoria, anche se risultano circoscritte a funzioni di tipo ispettivo, ossia con una documentazione più ristretta. Contrariamente, i commissari straordinari, per la natura delle loro funzioni, svolgono delle indagini molto più approfondite e degli accertamenti più penetranti sulla situazione dell'impresa.⁸⁸ Inoltre, determinare la portata della crisi significa individuare i presupposti che ne sono alla base, i quali potrebbero avere caratteristiche di “gravità” oppure di

⁸⁷ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 176.

⁸⁸ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.*, Padova 2007, pag. 193.

“eccezionale gravità”. In quest’ultimo caso l’ISVAP aprirà la procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista all’articolo 245, secondo cui “la liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria o dei liquidatori”.

Ulteriore potere in capo ai commissari è la facoltà di avviare “l’azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore”. L’azione può essere adottata solamente previo parere del comitato di sorveglianza e con autorizzazione dell’ISVAP. È importante sottolineare che il parere del comitato di sorveglianza è senza dubbio obbligatorio, ma non vincolante, ciò significa che in presenza di un parere negativo da parte del comitato, l’Autorità di Vigilanza può procedere ugualmente ad autorizzare la procedura o l’azione.⁸⁹ Al quinto comma viene stabilito che gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità. Da questa lettura si è portati a concludere che non vi sia un obbligo in capo ai nuovi organi, bensì una mera facoltà, affidando ad essi tale scelta che potrebbe conformarsi ai criteri direttivi seguiti dagli amministratori durante la gestione straordinaria.⁹⁰ Ricordiamo che per “organi succeduti” si includono sia i vecchi organi ricostituiti in seguito al superamento della crisi, sia i commissari liquidatori, che intervengono nel momento in cui l’amministrazione straordinaria non abbia avuto esito positivo. Affidare, quindi, la possibilità di scelta

⁸⁹ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.*, Padova 2007, pag. 198.

⁹⁰ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.*, Padova 2007, pag.198, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, *Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576, cit.*, pag. 346.

ai nuovi organi risponde alla volontà del legislatore di non pregiudicare il lavoro e gli obiettivi ottenuti durante l'amministrazione straordinaria.⁹¹

Proseguendo con l'analisi dell'articolo, al sesto comma, incorriamo nel potere, in capo ai commissari, di sostituzione della "società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti". Anche in questo caso, i commissari possono proseguire nell'azione di sostituzione, tuttavia devono sussistere l'interesse per la procedura, il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione da parte dell'ISVAP.

I soggetti che appartengono all'organo sostituito riceveranno un compenso relativo solamente alla durata residua dell'incarico, che in ogni caso, non può essere superiore ai tre mesi.

Il legislatore ha conferito ai commissari anche il potere, previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, di "convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato". La possibilità di convocare l'assemblea risulta opportuna affinché si deliberino modificazioni statutarie quali la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo come previsto all'art. 2447 c.c. Tali provvedimenti si sovrappongono esattamente alla funzione di amministrazione straordinaria, la quale persegue il compito di

⁹¹ C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.*, Padova 2007, pag. 198.

individuare i punti di crisi e cercare soluzioni atte ed idonee a risanare la situazione dell'impresa di assicurazione.⁹²

In merito al funzionamento ed alle modalità di decisione dell'organo commissariale, l'ottavo comma dell'art. 234 stabilisce che “quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi”. Al riguardo si può notare che, a differenza del comitato di sorveglianza, l'organo commissariale non è considerato “un organo collegiale”, in quanto nel testo dell'articolo viene utilizzato il verbo “decidere” e non il verbo “deliberare”.⁹³

3.4.6 Il comitato di sorveglianza

Il comitato di sorveglianza è l'organo straordinario che subentra al disciolto collegio sindacale, assumendo così le funzioni di controllo. La normativa previgente (l. n. 576 del 1982) non contemplava la costituzione del comitato di sorveglianza, il quale risulta essere una novità introdotta nel Codice delle Assicurazioni. Il legislatore, tuttavia, non ha riservato al comitato di sorveglianza una così dettagliata indicazione sui compiti di competenza, bensì ha stabilito, al secondo comma dell'art. 234, la facoltà di svolgere funzioni di controllo e di fornire pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento. I pareri forniti dal comitato di sorveglianza sono obbligatori ma non vincolanti, tuttavia, ove

⁹² C. FIENGO, *Commento sub art. 233, cit.* Padova 2007, pag. 201.

⁹³ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 185.

l'ISVAP preveda con regolamento la necessità di esprimere un parere, questo potrà essere oltretutto obbligatorio anche vincolante.⁹⁴ Si può sostenere in merito, che il comitato operi in collaborazione con i commissari straordinari, sia fornendo pareri propri sia partecipando ad operazioni tipiche dell'amministrazione straordinaria. Specifici compiti di intervento da parte del comitato di sorveglianza sono disciplinati in vari articoli del Codice: il parere sulla realizzazione “dei piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società” al quarto comma dell'art. 234; il parere “sull'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari” al quinto comma dell'art. 234; ed il parere sulla sostituzione della “società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti” al sesto comma del medesimo articolo. Nella valutazione dei compiti in capo al comitato di sorveglianza, è possibile stabilire che, per esso, sia previsto il dovere di: assistenza nell'insediamento dei commissari straordinari nella consegna dell'azienda, come indicato all'articolo 235 primo comma, redigere un rapporto sulla relazione dei commissari nel caso di mancata approvazione del bilancio previsto all'articolo 235 quarto comma, ed infine di redigere rapporti sull'attività svolta e di trasmetterli all'ISVAP al termine delle loro funzioni, come stabilito all'art. 236 primo comma. In aggiunta a questi compiti di

⁹⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 185.

intervento, anche l'ISVAP, può disporre con proprio regolamento, poteri in capo al comitato di sorveglianza.

Il legislatore ha stabilito nel Cod. ass. che il comitato è nominato dall'ISVAP ed è composto da tre o cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. Secondo quanto previsto all'art. 234 nono comma "il comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente". Tale affermazione consente di ritenere il comitato di sorveglianza, a differenza dei commissari straordinari, un organo collegiale.⁹⁵

Infine, non è presente nel Codice, un riferimento per il comitato alla qualifica di pubblico ufficiale, tale mancanza è colmata dal fatto che, nello svolgimento dei propri compiti, non è chiamato a tutelare interessi privati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.⁹⁶

3.4.7 Gli adempimenti iniziali della procedura

Dalla lettura dell'art. 235 del Cod. ass. si chiarisce ogni dubbio sulla data di inizio della procedura commissariale e su quella di inizio delle funzioni degli organi straordinari. La prima ha luogo nel giorno di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, mentre l'inizio delle funzioni dei commissari e del comitato

⁹⁵ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 185 ed ivi altri riferimenti bibliografici: L. DESIDERIO, *Poteri e funzionamento degli organi straordinari*, in P. FERRO LUZZI - G. CASTANDI, *La nuova legge bancaria*, Milano 1996, pag. 1178.

⁹⁶ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 186.

di sorveglianza coincide con l'insediamento degli stessi e con il passaggio della consegna dell'impresa da parte degli organi disciolti.

Il primo e il secondo comma disciplinano le modalità relative al passaggio dell'impresa. È possibile notare una differenza tra la vecchia legge dell'agosto 1982 n. 576 e il Codice delle assicurazioni. Il quinto comma dell'abrogato art. 7 recitava che: “gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato”. L'art. 235 del Cod. ass. dispone, invece, che i commissari prendono in consegna l'azienda “con un sommario processo verbale, dal quale devono risultare tutti i libri e i documenti consegnati e che deve poi essere sottoscritto dai membri degli organi disciolti e dai commissari”.⁹⁷ Non è più presente l'obbligo, in capo agli organi uscenti, di provvedere alla redazione dell'inventario e del rendiconto. In sostituzione, è stata introdotta la stesura della situazione dei conti. Tale documento rispecchia, nel modo migliore, le esigenze dei commissari straordinari che necessitano di conoscere la vera situazione dell'impresa al momento della sua consegna. Si differenzia dal rendiconto e dall'inventario per il grado di analiticità, per una più profonda e dettagliata rappresentazione della situazione.⁹⁸ All'ultimo periodo del primo comma è previsto che all'operazione di consegna dell'impresa partecipi almeno un membro del consiglio di sorveglianza.

⁹⁷ J. SOLURI, *Commento sub art. 235*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 204.

⁹⁸ J. SOLURI, *Commento sub art. 235, cit.*, Padova 2007, pag. 205.

Il legislatore ha considerato e introdotto la possibilità che vi siano degli ostacoli al passaggio della consegna dell'impresa. In tal caso sarà prevista l'assistenza di un notaio e, ove necessario, anche l'intervento della forza pubblica.

Il terzo comma dell'art. 235 deve essere accostato a quanto previsto all'art. 230 in merito alla gestione provvisoria. Infatti, il commissario nominato per la gestione provvisoria assume la gestione dell'impresa ed esegue il passaggio della consegna ai commissari straordinari con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 235. In questo caso, il passaggio della consegna dell'azienda non avverrà tra gli organi disciolti e i commissari straordinari, bensì tra i commissari per la gestione provvisoria ed i commissari straordinari.

Il legislatore si è preoccupato di disciplinare anche il caso in cui il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente all'amministrazione straordinaria, non sia stato approvato. Ciò comporta l'obbligo in capo agli amministratori di procedere con la stesura di una "relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili". In questo modo il legislatore ha fatto sì che i commissari siano sollevati dal compito di redigere un vero e proprio bilancio d'esercizio, non avendo a disposizione, inizialmente, tutte le informazioni e i documenti necessari. Inoltre, la relazione sulla situazione patrimoniale ed economica non è complessa come la redazione di un bilancio, e non richiede valutazioni ad esso stesso connesse. Deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese in sostituzione al bilancio non approvato e deve essere accompagnata "da un rapporto del comitato di sorveglianza". È utile sottolineare che tale relazione non si può definire al pari di un bilancio d'esercizio, in quanto presenta una libertà di forma e

un carattere più ristretto. Tuttavia deve, in ogni caso, seguirne quanto più possibile i criteri di stima. L'ultima parte del quarto comma esclude ogni possibilità di ripartizione degli utili. Si legge in quest'ultima parte un carattere prudenziale, che mira ad evitare danni a soggetti terzi in seguito alla distribuzione di utili derivanti da situazione patrimoniali ed economiche non complete o non ancora verificate.

3.4.8 Gli adempimenti finali dell'amministrazione straordinaria

Gli adempimenti finali dell'amministrazione straordinaria sono sanciti all'art. 236 e si basano sull'ipotesi che la gestione commissariale si sia conclusa con un esito positivo, ossia con il risanamento dell'impresa da parte dei commissari, i quali “prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali”. La consegna dell'azienda dai commissari avviene con le modalità previste al primo comma dell'art. 235, ossia con un sommario processo verbale, il quale sancisce il momento di chiusura della procedura.

È possibile che si presenti anche l'ipotesi opposta, ossia che, alla conclusione della procedura, la situazione dell'impresa non sia risanata. In tal caso i commissari non sono riusciti a ripristinare completamente la situazione economica e finanziaria dell'impresa di assicurazione in quanto le irregolarità accertate non sono state completamente rimosse. I commissari possono, ove la situazione dell'impresa lo renda possibile, riallocarla nel mercato tramite un'operazione di fusione con un altro organismo più solido. In caso contrario, ossia ove l'impresa non presenti margini di ripresa, gli organi straordinari possono solamente richiedere all'Autorità di vigilanza

la revoca dell'autorizzazione con la conseguente liquidazione coatta amministrativa.⁹⁹

I rapporti sull'attività svolta dagli organi straordinari di cui al primo comma dell'art. 236, devono essere compilati separatamente dai commissari e dal comitato di sorveglianza al termine delle loro funzioni. Tali rapporti consistono in relazioni finali che hanno ad oggetto tutto lo svolgimento della procedura commissariale e hanno lo scopo di informare l'ISVAP. Vengono trasmessi all'Autorità di vigilanza ed in particolare comprendono: l'andamento dell'assemblea, la fase finale relativa all'esito dell'amministrazione straordinaria, l'eventuale adozione di soluzioni alternative come la fusione ed il passaggio delle consegne ai nuovi organi entranti. Nel caso in cui la procedura straordinaria non abbia avuto esito positivo, i rapporti finali assumono un valore particolarmente rilevante, infatti tale documento andrà a rappresentare la proposta di liquidazione coatta amministrativa che l'ISVAP deve trasmettere al Ministro delle attività produttive.¹⁰⁰

Al secondo comma si può riscontrare la disciplina contenuta all'art. 7 della vecchia legge n. 576 del 12 agosto 1982, con una differenza, infatti, i commissari straordinari devono redigere “un progetto di bilancio” e non più un “bilancio d'esercizio”. Tale “progetto” si basa sulle valutazioni complessive e finali compiute dagli organi straordinari nel corso della procedura. Il legislatore ha, inoltre, ritenuto coerente che la redazione del bilancio avvenisse a cura dei commissari straordinari anche se sono cessate le loro funzioni. Successivamente è necessaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria, l'approvazione da parte

⁹⁹ J. SOLURI, *Commento sub art. 235, cit.*, Padova 2007, pag. 208.

¹⁰⁰ J. SOLURI, *Commento sub art. 235, cit.*, Padova 2007, pag. 208.

dell'ISVAP, il quale deve provvedere, anche, alla pubblicazione nei modi indicati dalla legge.

L'ultimo comma della norma in esame disciplina la consegna dell'impresa dai commissari, sempre nell'ipotesi di esito positivo dell'amministrazione straordinaria. In caso di risanamento i commissari, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, convocano l'assemblea per nominare i membri degli organi collegiali. Attraverso un "sommario processo verbale", in presenza dei nuovi organi e di almeno un membro del comitato di sorveglianza, i commissari provvedono al passaggio di consegna dell'azienda.

3.4.9 Gli adempimenti in materia pubblicitaria

Il Codice delle Assicurazioni disciplina all'articolo 237 la materia riguardante gli adempimenti pubblicitari. Al primo comma il legislatore ha introdotto una novità, ossia, i decreti di inizio e di conclusione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e successivamente anche nel Bollettino della società. Oltre a tale pubblicazione, anche i provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi devono essere sottoposti, a cura dell'ISVAP, alla pubblicazione del Bollettino. Si sottolinea, inoltre, che i provvedimenti di amministrazione straordinaria devono essere altresì pubblicati, a cura dell'Autorità di vigilanza, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia è opportuno ricordare che gli effetti dei decreti ministeriali decorrono, non dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, bensì da quella di emanazione.¹⁰¹

Tale forma di pubblicità è disposta al fine di rendere conoscibile ed opponibile il provvedimento adottato, ne segue che il termine per l'impugnazione decorre proprio dalla data di pubblicazione.¹⁰²

I commissari straordinari hanno il compito, entro quindici giorni dalla comunicazione di nomina, di procedere nella deposizione dell'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese. Inoltre, il legislatore ha previsto che l'ISVAP, "qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune". Il Codice lascia, quindi, all'ISVAP libertà di decisione sulle modalità di pubblicazione, ma precisa che devono essere indicati: l'Autorità che ha emesso il provvedimento, l'Autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso sia possibile impugnarlo, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.¹⁰³

¹⁰¹ J. SOLURI, *Commento sub art. 237*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 213.

¹⁰² G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 237*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010, pag. 733.

¹⁰³ G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 237, cit.*, Padova, 2010, pag. 733.

3.5 L'esclusione dal titolo III della legge fallimentare e l'inapplicabilità dell'articolo 2409 c.c. alle imprese di assicurazione

L'art. 238 del Cod. ass., prevede per le imprese di assicurazione l'esclusività delle procedure di risanamento. Al primo comma, la norma esclude l'applicazione del titolo III della legge fallimentare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Al titolo III della legge fallimentare sono disciplinati il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito, entrambi strumenti idonei a ricercare un accordo con il creditore al fine di evitare la dichiarazione di fallimento dell'impresa che versa in una situazione di crisi. Il legislatore, con la stesura dell'art. 238 del Codice, ha palesemente escluso le imprese di assicurazione e riassicurazione dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione del debito.

Proseguendo nella lettura è possibile riscontrare un ulteriore momento di specialità: l'inapplicabilità dell'art. 2409 del c.c. Il diritto societario prevede la facoltà di procedere, per i soggetti abilitati dal codice civile, alla denuncia al tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori.

Dopo aver escluso le imprese di assicurazione da tal procedura, il legislatore prosegue la stesura del secondo comma dell'art. 238 in modo simile a quanto previsto dall'art. 2409 del c.c. Infatti, prevede che, "se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa

ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP". La differenza sostanziale che si può notare tra le due norme è il passaggio di testimone dalla denuncia al tribunale, alla denuncia dei fatti all'Autorità competente ISVAP.

In merito all'art. 238 va sottolineato che il procedimento di controllo previsto al secondo comma non può essere identificato come una procedura di risanamento, bensì come un processo di carattere ispettivo e coordinato alla possibilità e all'introduzione di successive procedure risanatorie.¹⁰⁴

Un'altra importante considerazione deve essere sollevata in riferimento all'art. 3 della legge fallimentare, il quale stabilisce che "se la legge non dispone diversamente le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata". Per escludere nuovamente le imprese di assicurazione dalle procedure di diritto societario, il legislatore ha previsto, al settimo comma dell'art. 245 del Cod. ass. che "le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo". Con questa norma il legislatore ha escluso l'ammissibilità alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, lasciando spazio solamente alla liquidazione coatta amministrativa.

¹⁰⁴ A. BASSI, *Commento sub art. 238*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007, pag. 217.

Come ultima specificazione si ricorda che è previsto per l'ISVAP la facoltà di scelta nell'adozione di un provvedimento idoneo a risanare l'impresa che versa in una situazione di crisi, motivando opportunamente la decisione presa.

3.6 L'applicazione delle misure di risanamento alle sedi secondarie di Stato terzo nel territorio della Repubblica

L'articolo 239, che disciplina l'applicabilità delle misure di risanamento alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione di Stato terzo nel territorio della Repubblica, sembra far riferimento a tutte le procedure di risanamento individuate al Capo II del Codice delle assicurazioni. Tuttavia, al secondo comma dell'articolo in commento, viene precisato che “i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo”. Tale definizione rende possibile l'applicazione, alla sede secondaria di Stato terzo, solamente del provvedimento di amministrazione straordinaria, unica procedura a possedere un comitato di sorveglianza, escludendo, quindi, in modo categorico l'istituto della nomina del commissario per il compimento di singoli atti e la gestione provvisoria.¹⁰⁵ Inoltre, se i poteri della procedura sono applicabili solamente alla sede secondaria dell'impresa di Stato terzo, non sarà possibile per l'ISVAP decretare né la sospensione né lo scioglimento degli organi societari. È stato osservato, inoltre, che l'adozione di

¹⁰⁵ G. FALCONE, *op. cit.*, Milano 2009, pag. 134.

provvedimenti a cura dell'Autorità competente ISVAP, non sempre porterebbe a risultati ottimali, in quanto le informazioni che lo Stato ospitante possiede sono sicuramente inferiori rispetto alla documentazione detenuta dell'Autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Vi è anche l'ipotesi in cui un'impresa di assicurazione extracomunitaria abbia succursali in più di un paese membro. Il terzo comma dell'art. 239 è stato scritto sulla base di questa considerazione, ma anche osservando quanto descritto nella direttiva 17/2001 art. 30 par. 2, il quale stabilisce che le Autorità di vigilanza degli Stati membri in cui l'impresa extracomunitaria possiede le sedi secondarie, si coordinano nelle loro azioni. Tale principio è stato traslato dal legislatore e riportato all'art. 239 secondo cui: "l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle Autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti".

Un'ultima specificazione è necessaria in considerazione del parallelismo tra il sistema assicurativo e quello bancario, il quale all'art. 82 comma sesto del Testo Unico stabilisce che "le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa prevista dalle norme della presente sezione". Tuttavia il parallelismo qui descritto diverge in un punto, ossia: per le imprese di assicurazione è stabilito un principio di esclusività che trova fondamento sia per le procedure concorsuali sia per le misure di risanamento, mentre per il sistema bancario, l'esclusione riguarda solamente le procedure concorsuali.

CONCLUSIONE

In seguito alle osservazioni sviluppate sugli innumerevoli strumenti e provvedimenti presenti al Titolo XVI del “Codice delle assicurazioni private” ed allo studio che circonda la disciplina delle crisi “reversibili” delle imprese assicurative, è ora possibile formulare alcune conclusioni. Prima di proseguire è necessario specificare che le situazioni di “crisi reversibili” esaminate in merito alle imprese di assicurazione non sono solamente di carattere patrimoniale, ossia legate a gravi perdite del patrimonio, ma anche di carattere cosiddetto “di legalità”, che si basano cioè su fondati presupposti di violazione di norme o irregolarità di gestione.

Una prima considerazione di carattere generale deve essere sollevata in favore del “Codice delle assicurazioni private”. Infatti, con l’introduzione del d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, il legislatore ha aperto la strada all’unificazione della normativa assicurativa. Il passato di questa disciplina è stato travagliato e lacunoso, rappresentato dall’emanazione di regolamenti, direttive comunitarie e leggi che non facevano capo ad un unico testo normativo, bensì a diverse fonti e presentavano un carattere disarticolato e un grado di elevata disomogeneità. Nel 2005, il legislatore, ha varato il “Codice delle assicurazione private”, un unico testo che racchiude la disciplina di tutte le fasi dell’impresa, dalle norme relative all’accesso all’attività assicurativa, alle modalità di esercizio dei rami sottoscritti sino alle eventuali misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione. Si è quindi sviluppato un carattere di omogeneità, di coerenza e di stabilità che era assente nelle disposizioni normative previgenti.

Inoltre, la raccolta della normativa assicurativa all'interno di un unico testo, è stata probabilmente una conseguenza dall'esistenza del modello di "Testo Unico Bancario", entrato in vigore nel 1993, e dal "Testo Unico della Finanza" emanato, invece, nel 1998. In particolar modo, la vicinanza della nostra disciplina con quella bancaria è stata fonte di esempio e di spunto per il legislatore nella stesura del Codice delle assicurazioni. Infatti, come è stato più volte esaminato all'interno del mio lavoro, la somiglianza tra la normativa bancaria e assicurativa risulta molto elevata.

Un'altra considerazione è basata sulla carattere graduale che appartiene alle disposizioni contenute nel Codice delle assicurazioni. Il legislatore è stato accorto nel cercare di dare un senso di "gradualità" alle norme che contengono i provvedimenti e le misure adottabili dall'Autorità di Vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Ogni provvedimento, infatti, è mirato a ripristinare una specifica violazione compiuta dall'impresa o a risanare una situazione di perdita patrimoniale. Inoltre i provvedimenti e gli istituti preposti a risolvere la situazione sono individuati ed emanati dall'ISVAP in base alla persistenza della violazione o alla gravità della perdita.

Nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, l'Autorità competente in materia assicurativa, è destinataria delle norme presenti nel Codice delle assicurazioni in quanto è ad essa che viene affidata la decisione sulle misure e sui provvedimenti da adottare. È tuttavia vero che le misure di salvaguardia e risanamento, destinate alle imprese di assicurazione che hanno compiuto irregolarità e violazioni o hanno subito perdite nella gestione e nel patrimonio, sono impartite

dall'ISVAP secondo un criterio discrezionale. Ciò significa che, in diversi casi, l'Autorità di vigilanza deve decidere quale provvedimento adottare, senza un criterio tecnico decisionale, bensì solamente in base alle informazioni raccolte e ad un criterio di valutazione personale.

Ultimo importante aspetto emerso dallo studio della disciplina riguardante la salvaguardia e il risanamento dell'impresa di assicurazione, si riferisce all'espressione spesso utilizzata dal legislatore riguardante: "la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative". In numerosi articoli viene sottolineata tale espressione, in quanto, un'impresa di assicurazione è classificata come ente di interesse pubblico, quindi, portatore di interessi di carattere generale.

Codice delle assicurazioni private – D. Lgs. 7 settembre, 2005 n. 209

Titolo III - esercizio dell'attività assicurativa

Capo I - disposizioni generali

Art. 30 – Requisiti organizzativi dell'impresa. - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.

2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.

Capo II – riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni

Art. 36 – Riserve tecniche dei rami vita. - 1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni,

purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

Art. 37 – Riserve tecniche dei rami danni. - 1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.

Capo IV – Margine di solvibilità

Art. 44 – Margine di solvibilità. - 1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di perequazione;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:

- a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8.

4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonché a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo

5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilità.

Art. 46 – Quota di garanzia. - 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.

3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;

b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.

4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall'ISVAP, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

Titolo XII – Norme relative ai contratti di assicurazione

Capo I – Disposizioni generali

Art. 167 - Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate. - 1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.

2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Capo I – Disposizioni generali

Art. 184 – Misure cautelari ed interdittive. - 1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.

2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.

Titolo XV - Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione

Capo I - Disposizioni generali

Art. 210 - Ambito di applicazione. - 1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.

2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.

3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato membro.

Capo IV - Verifica solvibilità corretta

Art. 217 - Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione. - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.

2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.

3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).

Art. 218 - Verifica della solvibilità dell'impresa controllante. - 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento

2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).

Titolo XVI - Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione

Capo I - Misure di salvaguardia

Art. 221 - Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura. - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;

b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, con gli effetti di cui all'articolo 167;

c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.

Art. 222 - Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia. - 1. Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera.

L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti

eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.

6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.

Art. 223 - Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.

- 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi. 2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione o di retrocessione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.

3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione o di retrocessione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione o di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.

5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.

5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.

Art. 224 - Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali. - 1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione o di riassicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione che sono localizzati nel territorio della Repubblica.

2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.

3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione opera o possiede beni.

Art. 225 - Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione. - 1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, delle imprese di assicurazione cedenti e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia

2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 226 - Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi. - 1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.

2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che hanno sede legale in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.

3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.

Art. 227 - Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa. - 1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.

2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.

Art. 228 - Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante. - 1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa

2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:

- a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
- b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.

Capo II - Misure di risanamento

Art. 229 - Commissario per il compimento di singoli atti. - 1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre

la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione conforme a legge.

2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

Art. 230 - Commissario per la gestione provvisoria. - 1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

Art. 231 - Amministrazione straordinaria. - 1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

b) siano previste gravi perdite patrimoniali.

Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.

4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.

5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 232 - Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario. - 1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.

Art. 233 - Organi della procedura di amministrazione straordinaria. - 1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.

2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 234 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari. - 1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.

4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,

previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.

6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.

7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.

8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 235 - Adempimenti iniziali. - 1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili.

Art. 236 - Adempimenti finali. - 1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.

Art. 237 - Adempimenti in materia di pubblicità. - 1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.

2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

Art. 238 - Esclusività delle procedure di risanamento. - 1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.

2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Art. 239 - Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere. - 1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.

2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.

3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Capo III - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 242 - Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione. - 1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione:

- a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
- b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa;
- c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
- d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
- e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Codice Civile

Libro quarto delle obbligazioni

Capo XX - Dell'assicurazione

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 1882 - Nozione. - L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008

Regolamento recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli articoli 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private.

Capo II – Sistema dei controlli interni

Sezione I – Principi generali

Art. 4 - Obiettivi del sistema dei controlli interni. - 1. Le imprese di assicurazione si dotano di un'ideale organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell'impresa e alla natura e alla intensità dei rischi aziendali.

2. Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- b) l'adeguato controllo dei rischi;
- c) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- d) la salvaguardia del patrimonio;
- e) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Sezione II – Ruolo degli organi sociali

Art. 5 - Organo amministrativo. - 1. L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima del sistema dei controlli interni del quale deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta la identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile:

- a) approva l'assetto organizzativo dell'impresa nonché l'attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l'adeguatezza nel tempo;
- b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
- c) approva, curandone l'adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull'esercizio dei poteri delegati;
- d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne;
- e) definisce e, almeno una volta l'anno, valuta ai fini dell'eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell'impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l'anno;
- f) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili a fini dell'esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del decreto, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;
- g) verifica che l'alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l'adeguatezza;
- h) richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalla funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive;

i) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione.

Art. 6 - Comitato per il controllo interno. - 1. Per l'espletamento dei compiti relativi al sistema dei controlli interni, l'organo amministrativo può costituire un Comitato di controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, preferibilmente indipendenti ai sensi dell'articolo 2387 codice civile, al quale affidare funzioni consultive e propositive.

2. In particolare il Comitato di controllo interno assiste l'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nella verifica periodica della sua adeguatezza e del suo effettivo funzionamento, nell'identificazione e gestione dei principali rischi aziendali.

3. L'organo amministrativo definisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato. L'istituzione del Comitato di controllo interno non solleva l'organo amministrativo dalle proprie responsabilità.

Art. 7 - Alta direzione. - 1. L'alta direzione è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.

2. L'alta direzione:

a) definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo; in tale ambito attua l'appropriata separazione di compiti sia tra singoli soggetti che tra funzioni in modo da evitare, per quanto possibile, l'insorgere di conflitti di interesse;

b) attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dall'organo amministrativo, assicurando la definizione di limiti operativi e la tempestiva verifica dei limiti medesimi, nonché il monitoraggio delle esposizioni ai rischi e il rispetto dei livelli di tolleranza;

c) cura il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, incluso il rischio di non conformità alle norme;

d) verifica che l'organo amministrativo sia periodicamente informato sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e della funzione di compliance e comunque tempestivamente ogni qualvolta siano riscontrate criticità significative;

e) dà attuazione alle indicazioni dell'organo amministrativo in ordine alle misure da adottare per correggere le anomalie riscontrate e apportare miglioramenti;

f) propone all'organo amministrativo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Art. 8 - Organo di controllo. - 1. L'organo di controllo verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo.

3. L'organo di controllo:

a) acquisisce, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esamina i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile;

b) verifica l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;

c) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;

d) mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna;

e) cura il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione;

f) segnala all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianifica e svolge, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni;

g) in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicura i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese;

h) conserva una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Capo III – Revisione interna

Art. 15 - Funzione di revisione interna. - 1. Le imprese istituiscono una funzione di revisione interna, incaricata di monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni aziendali.

2. La funzione di revisione interna deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la collocazione della funzione nell'ambito della struttura organizzativa deve essere tale da garantirne l'indipendenza e l'autonomia, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio; la funzione di revisione interna non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative; ai soggetti preposti alla funzione di revisione interna non devono essere affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo;

b) il responsabile della funzione è nominato dall'organo amministrativo: egli deve avere specifica competenza e professionalità per lo svolgimento dell'attività; i compiti attribuiti al responsabile della funzione sono chiaramente definiti ed approvati con delibera del consiglio, che ne fissa anche poteri, responsabilità e modalità di reportistica all'organo amministrativo stesso;

c) agli incaricati della funzione deve essere consentita libertà di accesso a tutte le strutture aziendali e alla documentazione relativa all'area aziendale oggetto di verifica, incluse le informazioni utili per la verifica dell'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni aziendali esternalizzate;

d) la funzione deve avere collegamenti organici con tutti i centri titolari di funzioni di controllo interno; il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa;

e) la struttura dedicata deve essere adeguata in termini di risorse umane e tecnologiche alle dimensioni dell'impresa ed agli obiettivi di sviluppo che la stessa intende perseguire. Gli addetti alla struttura devono possedere competenze specialistiche e deve essere curato l'aggiornamento professionale.

3. La funzione di revisione interna uniforma la propria attività agli standard professionali comunemente accettati a livello nazionale ed internazionale e verifica:

a) i processi gestionali e le procedure organizzative;

b) la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra settori aziendali;

c) l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità delle informazioni sulle quali il vertice aziendale basa le proprie decisioni;

d) la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;

e) l'efficienza dei controlli svolti sulle attività esternalizzate.

4. La funzione di revisione interna pianifica l'attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente ad audit. Il piano di audit è sottoposto all'approvazione dell'organo amministrativo e individua, almeno, le attività a rischio, le operazioni e i sistemi da verificare, descrivendo i criteri sulla base dei quali questi sono stati selezionati e specificando le risorse necessarie all'esecuzione del piano. Analogo procedimento è seguito in caso di variazioni significative ai piani approvati, che comunque sono organizzati in modo da fronteggiare le esigenze impreviste.

5. A seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo, la funzione procede, secondo le modalità e la periodicità fissata dall'organo amministrativo, a comunicare all'organo stesso, all'alta direzione ed all'organo di controllo la valutazione delle risultanze e le eventuali disfunzioni e criticità; resta fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo amministrativo e a quello di controllo le situazioni di particolare gravità. I rapporti di audit devono essere obiettivi, chiari, concisi, tempestivi e contenere suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e devono essere conservati presso la sede della società.

6. La revisione interna si conclude con l'attività di follow-up, consistente nella verifica a distanza di tempo dell'efficacia delle correzioni apportate al sistema.

Art. 16 - Esternalizzazione della funzione di revisione interna. - 1. Le imprese per le quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione della funzione di revisione interna non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione, anche nell'ambito del gruppo assicurativo, nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.

2 Le attività relative alla funzione di revisione interna possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di revisione interna definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Art. 21 - Funzione di risk management. - 1. Le imprese istituiscono una funzione di risk management, appropriata alla natura, dimensione e complessità dell'attività, che:

a) concorre alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi;

- b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
 - c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
 - d) predisporre la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
 - e) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dalla impresa;
 - f) concorre all'effettuazione delle prove di stress test di cui all'articolo 20.
2. La collocazione organizzativa della funzione di risk management è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese valutano se utilizzare unità interne o avvalersi di strutture esterne nel rispetto dei criteri di cui al Capo VIII.
3. Le attività relative alla funzione di risk management possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:
- a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;
 - b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le attività della funzione di risk management definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto al profilo di rischio della singola impresa.
4. La funzione di risk management, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.
5. Il collegamento tra la funzione di revisione interna e quella di risk management è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

Capo V – Funzione di compliance

Art. 22 - Obiettivi della verifica di conformità alle norme. - 1. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.

2. Nella identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, le imprese pongono particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela del consumatore.

Art. 23 - Funzione di compliance. - 1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell'attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l'organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 22.

2. L'istituzione della funzione di compliance è formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate.

3. La funzione di compliance:

a) identifica in via continuativa le norme applicabili all'impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali;

b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio;

c) valuta l'efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

d) predisporre adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell'impresa e alle altre strutture coinvolte.

4. La funzione di compliance deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, avere libero accesso a tutte le attività dell'impresa e a tutte le informazioni pertinenti e disporre delle risorse quantitativamente e professionalmente adeguate per lo svolgimento delle attività.

5. Le imprese, nella loro autonomia, organizzano la funzione di compliance valutando se costituirla in forma di specifica unità organizzativa o mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso l'indipendenza va garantita attraverso la presenza di adeguati presidi per garantire separatezza di compiti e prevenire conflitti di interesse.

6. In ogni caso, è garantita la separatezza della funzione di compliance dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo, attraverso la definizione espressa dei rispettivi ruoli e competenze.

7. Il collegamento tra la funzione di compliance e le funzioni di revisione interna e di risk management è definito e formalizzato dall'organo amministrativo.

8. La funzione di compliance è comunque separata dalla funzione di revisione interna ed è sottoposta a verifica periodica da parte della stessa.

Art. 24 - Responsabile della funzione di compliance. - 1. Indipendentemente dalla forma organizzativa scelta ai sensi dell'articolo 23, comma 5, le imprese nominano un responsabile della funzione di compliance, in possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza ed autorevolezza. La nomina e la revoca del responsabile sono di competenza dell'organo amministrativo.

2. Il responsabile della funzione non deve essere posto a capo di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Qualora giustificato dalle dimensioni o dalle caratteristiche operative, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore, purché privo di deleghe.

3. Il responsabile della funzione predispone, almeno una volta l'anno, una relazione all'organo amministrativo sulla adeguatezza ed efficacia dei presidi adottati dall'impresa per la gestione del rischio di non conformità alle norme.

Art. 25 - Esternalizzazione della funzione di compliance. - 1. Le imprese nelle quali, per le ridotte dimensioni e per le caratteristiche operative, l'istituzione di una specifica funzione di compliance non risponda a criteri di economicità, possono esternalizzare tale funzione nel rispetto delle condizioni di cui al Capo VIII.

2. Le attività relative alla funzione di compliance possono essere accentrate all'interno del gruppo assicurativo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

a) in ciascuna impresa del gruppo assicurativo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo;

b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione del rischio di non conformità definite a livello di gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

Capo VIII – Disposizioni in materia di esternalizzazione

Sezione I - Condizioni per l'esternalizzazione

Art. 29 - Esternalizzazione di attività. - 1. Le imprese possono concludere accordi di esternalizzazione a condizione che la natura e la quantità delle attività esternalizzate e le modalità della cessione non determinino lo svuotamento dell'attività dell'impresa cedente.

2. Non può in ogni caso essere esternalizzata l'attività di assunzione dei rischi.

3. L'esternalizzazione non esonera in alcun caso gli organi sociali e l'alta direzione dell'impresa dalle rispettive responsabilità.

Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008

Regolamento concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita di cui agli articoli 32, 33 e 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Titolo IV - Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano.

Art. 25 - Principi generali sulle riserve tecniche. - 1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'articolo 30 e le riserve per spese future di cui all'articolo 31, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'articolo 26, comma 1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.

3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 36, comma 3, del decreto ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'articolo 32.

4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.

5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.

6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 26 - Metodi di calcolo delle riserve tecniche. - 1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:

a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;

- b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
- c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
- d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.

Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.

3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.

4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.

5. Il metodo adottato dalle imprese non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 27 - Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche. - 1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.

2. L'ISVAP può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'articolo 29, comma 2, o da altri elementi di giudizio.

3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008

Regolamento concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

Titolo II - Disposizioni e metodi di valutazione delle riserve tecniche dei rami danni del lavoro diretto italiano

Capo I – Riserva premi

Art. 5 - Definizione di riserva premi. - 1. La riserva premi comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione.

2. La riserva premi è composta dalla riserva per frazioni di premi, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla riserva per rischi in corso, connessa all'andamento tecnico del rischio.

3. La riserva per frazioni di premi di cui al comma 1, in relazione alla natura particolare dei rischi relativi alle assicurazioni indicate all'articolo 37, comma 4, del decreto, è integrata mediante la costituzione di una apposita riserva secondo i metodi di valutazione disciplinati alla Sezione III del presente Capo.

Capo II - Riserva sinistri

Art. 24 - Definizione di riserva sinistri. - 1. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine.

Capo IV - Riserva di senescenza

Art. 45 - Definizione della riserva di senescenza. - 1. La riserva di senescenza è un accantonamento destinato a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo 2, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto.

Capo V - Riserva per partecipazione agli utili e ristorni

Art. 48 - Criteri di determinazione della Riserva per partecipazione agli utili e ristorni. - 1. La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

BIBLIOGRAFIA

A. BASSI, *Commento sub art. 238*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

A. NUZZO, *Commento sub art. 71*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova 2001.

A. POZZI, *Commento sub art. 221*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

A. POZZI, *Commento sub art. 222*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

A. POZZI, *Commento sub art. 225* in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

A. POZZI, *Commento sub art. 227*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. FIENGO, *Commento sub art. 229*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di) *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. FIENGO, *Commento sub art. 230*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. FIENGO, *Commento sub art. 233*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 44*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. F. GIAMPAOLINO, *Commento sub art. 46*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

C. RUSSO, *Commento sub art.30*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al diritto delle assicurazioni: codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova 2010.

C. RUSSO, *Commento sub art. 36*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al diritto delle assicurazioni: codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova 2010.

D. BUONOMO, *Commento sub art. 231*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

E. CARRELLI, *Commento sub art. 223*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

E. CARRELLI, *Commento sub art. 226*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

E. CARRELLI, *Commento sub art. 227*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: commentario al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

E. GALANTI, *Commento sub art. 77 tub*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova 2001.

F. CAPRIGLIONE, *Commento sub art. 70 tub*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia*, Padova 2001.

F. D'ANGELO, *Controlli interni, compliance e gestione del rischio: quis custodiet ipsos custodes?*, In M.SIRI P.MARANO (a cura di), *La regolazione assicurativa*.

G. FALCONE, *La disciplina delle crisi delle imprese assicurative*, Milano 2009.

G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 221*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010.

G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 222*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010.

G. VOLPE PUTZOLU, *Commento sub art. 237*, in G. VOLPE PUTZOLU (a cura di), *Commentario breve al codice delle assicurazioni codice civile, codice della navigazione, codice delle assicurazioni*, Padova, 2010.

J. SOLURI, *Commento sub art. 235*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

J. SOLURI, *Commento sub art. 237*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

M. CROCITTO, *Commentario al codice delle assicurazioni private*, 2007.

M. RICCI, *Commento sub art. 30*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

M. RICCI, *Commento sub art.36*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.

N. DE LUCA, *Commento sub art. 37*, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Il codice delle assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005*, Padova 2007.